Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0205(COD)

13.12.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554
(COM(2023)0360 – C9-0215/2023 – 2023/0205(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Michiel Hoogeveen

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....111

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554
(COM(2023)0360 – C9-0215/2023 – 2023/0205(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0360),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0215/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) I clienti degli enti finanziari, sia consumatori che imprese, dovrebbero avere un controllo ***efficace*** sui propri dati finanziari e la possibilità di godere di un'innovazione basata sui dati aperta, equa e sicura nel settore finanziario. Detti clienti dovrebbero avere la facoltà di decidere chi	(2) I clienti degli enti finanziari, sia consumatori che imprese, dovrebbero avere ***una titolarità e*** un controllo ***efficaci*** sui propri dati finanziari e la possibilità di godere di un'innovazione basata sui dati aperta, equa e sicura nel settore finanziario. Detti clienti dovrebbero avere la facoltà di

utilizza i propri dati finanziari e in che modo e dovrebbero avere la possibilità di concedere alle imprese l'accesso ai loro dati al fine di ottenere servizi finanziari e di informazione, qualora lo desiderino.	decidere chi utilizza i propri dati finanziari e in che modo e dovrebbero avere la possibilità di concedere alle imprese l'accesso ***sicuro*** ai loro dati al fine di ottenere servizi finanziari e di informazione, qualora lo desiderino.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di enfatizzare il fatto che i clienti mantengono la titolarità dei loro dati finanziari e che l'accesso ai dati finanziari dovrebbe essere sicuro.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'Unione ha un interesse politico dichiarato a consentire l'accesso dei clienti degli enti finanziari ai loro dati finanziari. Nella sua comunicazione relativa a una strategia in materia di finanza digitale e nella comunicazione sull'Unione dei mercati dei capitali, adottata nel 2021, la Commissione ha confermato l'intenzione di istituire un quadro per l'accesso ai dati finanziari al fine di cogliere i vantaggi per i clienti ***della condivisione dei*** dati nel settore finanziario. Tali vantaggi includono lo sviluppo e l'offerta di prodotti e servizi finanziari basati sui dati, resi possibili ***dalla condivisione*** dei dati del cliente.	(3) L'Unione ha un interesse politico dichiarato a consentire l'accesso dei clienti degli enti finanziari ai loro dati finanziari. Nella sua comunicazione relativa a una strategia in materia di finanza digitale e nella comunicazione sull'Unione dei mercati dei capitali, adottata nel 2021, la Commissione ha confermato l'intenzione di istituire un quadro per l'accesso ai dati finanziari al fine di cogliere i vantaggi per i clienti ***derivanti dallo sblocco dei loro*** dati nel settore finanziario. Tali vantaggi includono lo sviluppo e l'offerta ***del settore di finanziario*** di prodotti e servizi finanziari basati sui dati, resi possibili ***dal riutilizzo*** dei dati del cliente. ***Creando sinergie con i dati di altri settori pertinenti, il potenziale innovativo di tali prodotti e servizi finanziari potrebbe essere aumentato ulteriormente a vantaggio dei clienti e dell'economia dei dati nel suo complesso.***

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. Il regolamento sull'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto consentire ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno. Si suggerisce inoltre di chiarire che il regolamento sull'accesso ai dati finanziari permette al settore finanziario di offrire servizi e prodotti finanziari sulla base dei dati cui ha accesso.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nell'ambito dei servizi finanziari, e a seguito della revisione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], ***la condivisione dei*** dati sui conti di pagamento nell'Unione sulla base dell'autorizzazione dei clienti ha iniziato a trasformare il modo in cui consumatori e imprese utilizzano i servizi bancari. In modo da prendere le mosse dalle misure previste da tale direttiva, è opportuno istituire un quadro normativo per ***la condivisione dei*** dati del cliente in tutto il settore finanziario che vada al di là dei dati sui conti di pagamento. Esso dovrebbe inoltre costituire la base per la piena integrazione del settore finanziario nella strategia della Commissione per i dati[8] che promuove ***la condivisione dei*** dati tra i settori.	(4) Nell'ambito dei servizi finanziari, e a seguito della revisione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], ***l'accesso ai*** dati sui conti di pagamento nell'Unione sulla base dell'autorizzazione dei clienti ha iniziato a trasformare il modo in cui consumatori e imprese utilizzano i servizi bancari. In modo da prendere le mosse dalle misure previste da tale direttiva, è opportuno istituire un quadro normativo per ***l'accesso ai*** dati del cliente in tutto il settore finanziario che vada al di là dei dati sui conti di pagamento. Esso dovrebbe inoltre costituire la base per la piena integrazione del settore finanziario nella strategia della Commissione per i dati[8] che promuove ***l'accesso ai*** dati tra i settori.
[7] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	[7] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593073685620&ur	[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593073685620&ur

i=CELEX%3A52020DC0066. i=CELEX%3A52020DC0066.

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. Il regolamento sull'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto consentire ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La garanzia del controllo da parte dei clienti e della loro fiducia è indispensabile per creare un quadro efficace e ben funzionante per ***la condivisione dei*** dati nel settore finanziario. La garanzia di un controllo efficace da parte dei clienti ***sulla condivisione dei*** dati contribuisce all'innovazione e alla fiducia dei clienti ***nella condivisione dei dati***. Di conseguenza un controllo efficace contribuisce a superare la riluttanza dei clienti a ***condividere*** i propri dati. Nell'ambito dell'attuale quadro dell'Unione, il diritto alla portabilità dei dati di un interessato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] è limitato ai dati personali e può essere invocato solo laddove sia tecnicamente fattibile trasferire i dati. I dati del cliente e le interfacce tecniche nel settore finanziario al di là dei conti di pagamento non sono standardizzati, il che rende ***la condivisione*** dei dati più ***onerosa***. Inoltre gli enti finanziari sono tenuti per legge solo a rendere disponibili i dati relativi ai pagamenti dei loro clienti.	(5) La garanzia del controllo da parte dei clienti e della loro fiducia è indispensabile per creare un quadro efficace e ben funzionante per ***l'accesso ai*** dati nel settore finanziario. La garanzia di un controllo efficace da parte dei clienti ***sull'accesso ai*** dati contribuisce all'innovazione e alla fiducia dei clienti ***nell'utilizzo di fornitori di servizi alternativi***. Di conseguenza un controllo efficace contribuisce a superare la riluttanza dei clienti a ***riutilizzare*** i propri dati. Nell'ambito dell'attuale quadro dell'Unione, il diritto alla portabilità dei dati di un interessato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] è limitato ai dati personali e può essere invocato solo laddove sia tecnicamente fattibile trasferire i dati. I dati del cliente e le interfacce tecniche nel settore finanziario al di là dei conti di pagamento non sono standardizzati, il che rende ***l'accesso ai*** dei dati più ***oneroso***. Inoltre gli enti finanziari sono tenuti per legge solo a rendere disponibili i dati relativi ai pagamenti dei loro clienti.
_____	_____

[9] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[9] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. Il regolamento sull'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto consentire ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'economia dei dati finanziari dell'Unione rimane pertanto frammentata, caratterizzata da disomogeneità nella condivisione dei dati, ostacoli e una forte riluttanza dei portatori di interessi a ***condividere*** dati al di là dei conti di pagamento. Di conseguenza i clienti non beneficiano di prodotti e servizi personalizzati basati sui dati in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche. L'assenza di prodotti finanziari personalizzati limita le possibilità di innovazione, offrendo una scelta più ampia e maggiori prodotti e servizi finanziari ai consumatori interessati che potrebbero altrimenti beneficiare di strumenti basati sui dati che li aiutino a compiere scelte informate, a confrontare facilmente le offerte e a passare a prodotti più vantaggiosi che corrispondano alle loro preferenze sulla base dei loro dati. Gli	(6) L'economia dei dati finanziari dell'Unione rimane pertanto frammentata, caratterizzata da disomogeneità nella condivisione dei dati, ostacoli e una forte riluttanza dei portatori di interessi a ***sbloccare e riutilizzare*** dati al di là dei conti di pagamento. Di conseguenza i clienti non beneficiano di prodotti e servizi personalizzati basati sui dati in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche. L'assenza di prodotti finanziari personalizzati limita le possibilità di innovazione, offrendo una scelta più ampia e maggiori prodotti e servizi finanziari ai consumatori interessati che potrebbero altrimenti beneficiare di strumenti basati sui dati che li aiutino a compiere scelte informate, a confrontare facilmente le offerte e a passare a prodotti più vantaggiosi che corrispondano alle loro preferenze sulla base dei loro dati. Gli

ostacoli esistenti ***alla condivisione*** dei dati aziendali impediscono alle imprese, in particolare alle PMI, di beneficiare di servizi finanziari migliori, convenienti e automatizzati.	ostacoli esistenti ***al riutilizzo*** dei dati aziendali impediscono alle imprese, in particolare alle ***piccole e medie imprese (***PMI***)***, di beneficiare di servizi finanziari migliori, convenienti e automatizzati.

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. Il regolamento sull'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto consentire ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno. Inoltre, viene introdotta l'abbreviazione "PMI".

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La messa a disposizione dei dati mediante interfacce di programmazione delle applicazioni di elevata qualità è essenziale per consentire un accesso efficace e continuativo ai dati. Al di là del settore dei conti di pagamento tuttavia solo una minoranza degli enti finanziari titolari dei dati riferisce di mettere a disposizione i dati attraverso interfacce tecniche come le interfacce di programmazione delle applicazioni. Poiché mancano incentivi per lo sviluppo di tali servizi innovativi, la domanda di accesso ai dati da parte del mercato continua a essere limitata.	(7) La messa a disposizione dei dati mediante interfacce ***tecniche come le interfacce*** di programmazione delle applicazioni di elevata qualità è essenziale per consentire un accesso efficace e continuativo ai dati. Al di là del settore dei conti di pagamento tuttavia solo una minoranza degli enti finanziari titolari dei dati riferisce di mettere a disposizione i dati attraverso interfacce tecniche come le interfacce di programmazione delle applicazioni. Poiché mancano incentivi per lo sviluppo di tali servizi innovativi, la domanda di accesso ai dati da parte del mercato continua a essere limitata.

Or. en

Motivazione

Per non specificare la tecnologia utilizzata (le API sono ovviamente la forma più diffusa finora), si suggerisce di utilizzare la stessa formulazione della seconda frase del considerando.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) I dati inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero presentare un elevato valore aggiunto per l'innovazione finanziaria nonché un basso rischio di esclusione finanziaria per i consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto riguardare i dati relativi all'assicurazione malattia di un consumatore conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10], né i dati sui prodotti assicurativi vita di un consumatore ai sensi della direttiva 2009/138/CE diversi dai contratti di assicurazione vita coperti da prodotti di investimento assicurativi. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre riguardare i dati raccolti nell'ambito di una valutazione del merito creditizio di un consumatore. ***La condivisione*** dei dati ***del cliente*** nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***dovrebbe*** rispettare la protezione dei dati commerciali riservati e dei segreti commerciali.	(9) I dati inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero presentare un elevato valore aggiunto per l'innovazione finanziaria nonché un basso rischio di esclusione finanziaria per i consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto riguardare i dati relativi all'assicurazione malattia di un consumatore conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10], né i dati sui prodotti assicurativi vita di un consumatore ai sensi della direttiva 2009/138/CE diversi dai contratti di assicurazione vita coperti da prodotti di investimento assicurativi. Il presente regolamento non dovrebbe ***riguardare i dati relativi all'assicurazione malattia di un aderente o beneficiario conformemente alla direttiva 2016/2341[10 bis]. Il presente regolamento non dovrebbe*** inoltre riguardare i dati raccolti nell'ambito di una valutazione del merito creditizio di un consumatore. ***L'accesso e l'utilizzo*** dei dati ***dei clienti*** nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***dovrebbero*** rispettare la protezione dei dati commerciali riservati e dei segreti commerciali ***conformemente alla direttiva (UE) 2016/943[10 ter], compresi gli approcci matematici e metodologici***.
[10] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).	[10] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). ***[10 bis] Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del***

14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).".

[10 ter] ***Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).***

Or. en

Motivazione

Gli EPAP possono inoltre prevedere prestazioni che coprono i rischi legati alla salute e sono paragonabili all'assicurazione malattia. Poiché i rischi di esclusione finanziaria sono simili, si suggerisce di escludere tali dati anche dall'ambito di applicazione del regolamento FIDA. Cfr. anche le osservazioni formulate al riguardo dal GEPD nel suo parere (punto 13). Si suggerisce inoltre di inserire un riferimento alla direttiva sulla protezione dei segreti commerciali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Ai fini della fornitura di servizi e prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero rispettare le norme e gli orientamenti vigenti dell'Unione in materia di accesso e uso dei dati personali. Ciò include le norme applicabili allo svolgimento delle valutazioni dell'affidabilità creditizia come stabilito nella direttiva [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] (direttiva sui crediti al consumo) e della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 ter] (direttiva sul credito ipotecario) o

l'obbligo per le imprese di investimento di agire nel miglior interesse del cliente nello svolgimento delle valutazioni di idoneità.

[1 bis] ***COM(2021)0347.***

[1 ter] ***Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).***

Or. en

Motivazione

Come raccomandato dal GEPD nel suo parere (punto 29), è opportuno ricordare l'esistenza di normative e orientamenti settoriali applicabili ai soggetti ammissibili elencati all'articolo 2, paragrafo 2, compresa la legislazione che si applica ai crediti al consumo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) ***La condivisione dei*** dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione del cliente. L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di ***condividere i*** dati del cliente dovrebbe scattare al momento della richiesta da parte del cliente di ***condivisione dei*** propri dati ***con*** un utente dei dati. ***Tale richiesta*** può essere ***presentata da un*** utente dei dati ***che agisce per conto del cliente***. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe ***disporre di una lecita*** e ***valida base*** per il trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati per le	(10) ***L'accesso ai*** dati del cliente nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sull'autorizzazione ***esplicita*** del cliente. ***Tale autorizzazione non dovrebbe basarsi esclusivamente su un approccio "spunta la casella" o sull'uso di frasi generalizzanti. Nel chiedere l'autorizzazione esplicita del cliente a utilizzare i suoi dati, gli utenti dei dati dovrebbero specificare quale uso intendono fare dei dati del cliente, qualora il cliente fornisca l'autorizzazione.*** L'obbligo giuridico per i titolari dei dati di ***concedere l'accesso ai*** dati del cliente dovrebbe scattare al

finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati. Quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. Quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ***ha il diritto di*** revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679.

momento della richiesta ***esplicita*** da parte del cliente di ***rendere accessibili i*** propri dati ***a*** un utente dei dati. ***L'utente dei dati dovrebbe essere in grado di dimostrare in che modo sarà tutelato e preservato il miglior interesse del cliente. A norma del regolamento (UE) [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo del Consiglio[1 bis] (regolamento sui dati), un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base designata come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925[1 ter] non può essere ammissibile come utente dei dati a norma del presente regolamento. La limitazione alla concessione dell'accesso ai gatekeeper non li escluderebbe dal mercato né impedirebbe loro di offrire i relativi servizi, in quanto gli accordi volontari con i titolari dei dati rimangono inalterati***. Se il trattamento riguarda dati personali, un utente dei dati dovrebbe ***fare affidamento su lecite*** e ***valide basi*** per il trattamento a norma ***dell'articolo 6*** del regolamento (UE) 2016/679. I dati del cliente possono essere trattati ***soltanto*** per le finalità concordate nell'ambito del servizio fornito. ***A norma del presente regolamento, tali finalità dovrebbero essere strettamente limitate alla fornitura di un prodotto o alla prestazione di un servizio finanziario o di un servizio di informazione finanziaria.*** Il trattamento di dati personali deve rispettare i principi della protezione dei dati personali, tra cui liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Un cliente ha il diritto di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati ***in qualsiasi momento***. ***Ad esempio,*** quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto, il cliente dovrebbe poter revocare le autorizzazioni conformemente agli obblighi contrattuali di cui l'interessato è parte. ***Analogamente,*** quando il trattamento dei dati personali si basa sul consenso, l'interessato ***dovrebbe poter*** revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679. ***L'utente dei***

dati non dovrebbe poter trasferire i dati del cliente a un soggetto terzo senza tale esplicita autorizzazione, o addirittura a un'altra entità all'interno dello stesso gruppo.

[1 bis] Regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (normativa sui dati) (GU L ...).

[1 ter] Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Chiarimenti e suggerimenti: l'utilizzo dei dati dovrebbe sempre essere nell'interesse del cliente; l'accesso ai dati dei consumatori detenuti dai titolari dei dati dovrebbe essere subordinato a condizioni; i gatekeeper a norma della legge sui mercati digitali non dovrebbero essere in grado di accedere ai dati nell'ambito del regolamento FIDA; riferimenti più precisi al GDPR; il consenso del cliente dovrebbe essere richiesto per qualsiasi trasferimento di dati. Inoltre, è incluso il punto 40 del parere del GEPD.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Consentire ai clienti di ***condividere*** i loro dati sui loro investimenti correnti può incoraggiare l'innovazione nell'offerta di servizi di investimento al dettaglio. La raccolta di dati primari per completare una valutazione dell'appropriatezza e	(11) Consentire ai clienti di ***sbloccare e riutilizzare*** i loro dati sui loro investimenti correnti può incoraggiare l'innovazione nell'offerta di servizi di investimento al dettaglio. La raccolta di dati primari per completare una valutazione

dell'adeguatezza di un investitore al dettaglio richiede molto tempo per un cliente e costituisce un fattore di costo significativo per i consulenti e i distributori di prodotti di investimento**,** pensionistici e assicurativi. ***La condivisione*** dei dati del cliente sui risparmi detenuti e sugli investimenti in strumenti finanziari, compresi i prodotti di investimento assicurativi e i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza può migliorare la consulenza in materia di investimenti per i consumatori e presenta un forte potenziale innovativo, anche nello sviluppo di consulenza personalizzata in materia di investimenti e di strumenti di gestione degli investimenti che possano rendere più efficiente la consulenza sugli investimenti al dettaglio. Tali strumenti di gestione sono già in fase di sviluppo sul mercato e il loro sviluppo può essere ancora più efficace in un contesto in cui i clienti possono ***condividere*** i propri dati relativi agli investimenti.	dell'appropriatezza e dell'adeguatezza di un investitore al dettaglio richiede molto tempo per un cliente e costituisce un fattore di costo significativo per i consulenti e i distributori di prodotti di investimento ***e di alcuni tipi di prodotti*** pensionistici e assicurativi. ***Il riutilizzo*** dei dati del cliente sui risparmi detenuti e sugli investimenti in strumenti finanziari, compresi i prodotti di investimento assicurativi e i dati raccolti ai fini della valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza può migliorare la consulenza in materia di investimenti per i consumatori e presenta un forte potenziale innovativo, anche nello sviluppo di consulenza personalizzata in materia di investimenti e di strumenti di gestione degli investimenti che possano rendere più efficiente la consulenza sugli investimenti al dettaglio. Tali strumenti di gestione sono già in fase di sviluppo sul mercato e il loro sviluppo può essere ancora più efficace in un contesto in cui i clienti possono ***riutilizzare*** i propri dati relativi agli investimenti.

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. Il regolamento sull'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto consentire ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) I dati del cliente contenenti i dettagli del saldo, delle condizioni o delle operazioni relativi a mutui ipotecari, prestiti e risparmi possono consentire ai clienti di avere una migliore visione	(12) I dati del cliente contenenti i dettagli del saldo, delle condizioni o delle operazioni relativi a mutui ipotecari, prestiti e risparmi possono consentire ai clienti di avere una migliore visione

d'insieme dei loro depositi e di soddisfare meglio le loro esigenze di risparmio sulla base dei dati sul credito. Il presente regolamento dovrebbe riguardare i dati del cliente al di là dei conti di pagamento definiti nella direttiva (UE) 2015/***2366***. ***I conti di credito coperti da una linea di credito che non possono essere utilizzati per l'esecuzione di*** operazioni ***di pagamento a terzi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe*** essere ***quindi inteso come riguardante l'accesso ai dettagli del saldo, delle condizioni o delle*** operazioni ***relativi a contratti*** di ***credito ipotecario, prestiti*** e ***conti di risparmio nonché i tipi di conti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva*** (***UE***) ***2015/2366***[11].	d'insieme dei loro depositi e di soddisfare meglio le loro esigenze di risparmio sulla base dei dati sul credito. Il presente regolamento dovrebbe riguardare i dati del cliente al di là dei conti di pagamento definiti nella direttiva (UE) 2015/***2366***[11]. ***Il presente regolamento non dovrebbe riguardare i dati relativi al saldo, alle condizioni o ai dettagli delle*** operazioni ***relativi ai conti che possono*** essere ***utilizzati per l'esecuzione di*** operazioni di ***pagamento da*** e ***verso terzi e che sono disciplinati dal regolamento (UE) [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo del Consiglio***[11 bis] (***PSR/PSD3***).
[11] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	[11] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35). [11 bis] ***COM(2023)0367.***

Or. en

Motivazione

I conti di pagamento sono disciplinati dalla direttiva sui servizi di pagamento. L'aggiunta del suggerimento mira a garantire la certezza del diritto definendo in modo più esplicito quale regime (PSD/Fida) si applica a quale set di dati. La soppressione proposta mira a segnalare che anche tali conti di credito dovrebbero essere coperti dalla direttiva sui servizi di pagamento, il che consentirebbe al cliente di avviare operazioni tra di essi. Includerli nell'ambito di applicazione del regolamento FIDA consentirebbe soltanto all'AIS e non ai clienti di utilizzare i PIS per trasferire denaro tra i propri conti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) I dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere informazioni relative alla sostenibilità tali da consentire ai clienti di accedere più facilmente a servizi finanziari in linea con le loro preferenze di sostenibilità e le loro esigenze in materia di finanza sostenibile, in linea con la strategia della Commissione per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile[12]. L'accesso ai dati relativi alla sostenibilità che possono essere contenuti nei dettagli del saldo o delle operazioni relativi a un conto per mutuo ipotecario, a un conto di prestito, di credito e di risparmio, nonché l'accesso ai dati del cliente relativi alla sostenibilità detenuti dalle imprese di investimento possono contribuire ad agevolare l'accesso ai dati necessari per accedere alla finanza sostenibile o per effettuare investimenti nella transizione verde. Inoltre i dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere i dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio relativa a imprese, comprese le piccole e medie imprese, e che possono favorire una migliore comprensione degli obiettivi di sostenibilità delle piccole imprese. L'inclusione dei dati utilizzati per la valutazione del merito creditizio delle imprese dovrebbe migliorare l'accesso ai finanziamenti e snellire la domanda di prestiti. Tali dati dovrebbero limitarsi ai dati sulle imprese e non dovrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale.	(13) I dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere ***le*** informazioni ***disponibili in materia di preferenze*** relative alla sostenibilità tali da consentire ai clienti di accedere più facilmente a servizi finanziari in linea con le loro preferenze di sostenibilità e le loro esigenze in materia di finanza sostenibile, in linea con la strategia della Commissione per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile[12]. L'accesso ai dati relativi alla sostenibilità che possono essere contenuti nei dettagli del saldo o delle operazioni relativi a un conto per mutuo ipotecario, a un conto di prestito, di credito e di risparmio, ***prodotti di investimento assicurativi,*** nonché l'accesso ai dati del cliente relativi alla sostenibilità detenuti dalle imprese di investimento***, quali le preferenze iniziali in materia di sostenibilità di un cliente,*** possono contribuire ad agevolare l'accesso ai dati necessari per accedere alla finanza sostenibile o per effettuare investimenti nella transizione verde. Inoltre i dati del cliente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere i dati che fanno parte di una valutazione del merito creditizio relativa a imprese, comprese le piccole e medie imprese, e che possono favorire una migliore comprensione degli obiettivi di sostenibilità delle piccole imprese. L'inclusione dei dati utilizzati per la valutazione del merito creditizio delle imprese dovrebbe migliorare l'accesso ai finanziamenti e snellire la domanda di prestiti. Tali dati dovrebbero limitarsi ai dati sulle imprese e non dovrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale. ***Le preferenze di sostenibilità dovrebbero***

includere le preferenze di sostenibilità di un cliente raccolte dagli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/1257[12 bis] della Commissione, e le preferenze di sostenibilità raccolte dalle imprese di investimento quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2017/565[12 ter] della Commissione.

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final).

[12] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final).

[12 bis] Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi (GU L 277, del 2.8.2021, pag. 18).

[12 ter] Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di aggiungere prodotti di investimento assicurativi a questo elenco in quanto rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Inoltre, le preferenze di sostenibilità potrebbero costituire un caso d'uso potenzialmente promettente delle preferenze di sostenibilità dal momento che le preferenze di sostenibilità sono definite in due regolamenti delegati che sono specifici per prodotto (MiFID e IBIP); si suggerisce di fare riferimento a tali regolamenti delegati nel presente considerando.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I dati del cliente relativi all'offerta di assicurazioni non vita sono essenziali per poter offrire prodotti e servizi assicurativi rilevanti per le esigenze del cliente, come la protezione di abitazioni, veicoli e altri beni. Allo stesso tempo, la raccolta di tali dati è spesso onerosa e costosa e può fungere da deterrente nella ricerca di una copertura assicurativa ottimale da parte dei clienti. Per affrontare questo problema è pertanto necessario includere tali servizi finanziari nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati del cliente sui prodotti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere sia informazioni sui prodotti assicurativi, quali dettagli sulla copertura assicurativa, sia dati specifici relativi alle attività assicurate dei consumatori che sono raccolti al fine di verificare le richieste e le esigenze. ***La condivisione di*** tali dati dovrebbe consentire lo sviluppo di strumenti personalizzati per i clienti, quali pannelli di gestione delle assicurazioni che potrebbero aiutare i consumatori a gestire meglio i loro rischi. Potrebbe altresì aiutare i clienti a ottenere prodotti più mirati alle loro richieste ed esigenze, anche attraverso una consulenza di maggior valore. Ciò può contribuire a una copertura assicurativa	(14) I dati del cliente relativi all'offerta di assicurazioni non vita sono essenziali per poter offrire prodotti e servizi assicurativi rilevanti per le esigenze del cliente, come la protezione di abitazioni, veicoli e altri beni. Allo stesso tempo, la raccolta di tali dati è spesso onerosa e costosa e può fungere da deterrente nella ricerca di una copertura assicurativa ottimale da parte dei clienti. Per affrontare questo problema è pertanto necessario includere tali servizi finanziari nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati del cliente sui prodotti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero includere sia informazioni sui prodotti assicurativi, quali dettagli sulla copertura assicurativa, sia dati specifici relativi alle attività assicurate dei consumatori che sono raccolti al fine di verificare le richieste e le esigenze. ***L'accesso a*** tali dati ***e il loro riutilizzo*** dovrebbe consentire lo sviluppo di strumenti personalizzati per i clienti, quali pannelli di gestione delle assicurazioni che potrebbero aiutare i consumatori a gestire meglio i loro rischi. Potrebbe altresì aiutare i clienti a ottenere prodotti più mirati alle loro richieste ed esigenze, anche attraverso una consulenza di maggior valore. Ciò può contribuire a

migliore per i clienti e a una maggiore inclusione finanziaria dei consumatori che non sono altrimenti serviti a sufficienza, offrendo una nuova o più ampia copertura. La ***condivisione*** dei dati assicurativi può inoltre consentire una maggiore efficienza dell'offerta assicurativa che comprenda, in particolare nelle fasi di progettazione del prodotto, la sottoscrizione, l'esecuzione del contratto, inclusa la gestione dei sinistri, e l'attenuazione dei rischi.

una copertura assicurativa migliore per i clienti e a una maggiore inclusione finanziaria dei consumatori che non sono altrimenti serviti a sufficienza, offrendo una nuova o più ampia copertura. La ***sblocco e il riutilizzo*** dei dati assicurativi può inoltre consentire una maggiore efficienza dell'offerta assicurativa che comprenda, in particolare nelle fasi di progettazione del prodotto, la sottoscrizione, l'esecuzione del contratto, inclusa la gestione dei sinistri, e l'attenuazione dei rischi.

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. L'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto permettere ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***La condivisione dei*** dati relativi ai risparmi pensionistici aziendali o professionali e individuali presenta un marcato potenziale innovativo per i consumatori. I risparmiatori a fini pensionistici spesso non dispongono di conoscenze sufficienti sui loro diritti pensionistici, il che è dovuto al fatto che i dati relativi a tali diritti sono spesso dispersi tra diversi titolari di dati. ***La condivisione dei*** dati relativi ai risparmi pensionistici aziendali o professionali e individuali ***dovrebbe*** contribuire allo sviluppo di strumenti di tracciamento delle pensioni che forniscano ai risparmiatori una panoramica completa dei loro diritti e del loro reddito pensionistico sia all'interno	(15) ***L'accesso ai*** dati relativi ai risparmi pensionistici aziendali o professionali e individuali presenta un marcato potenziale innovativo per i consumatori ***che sono attuali aderenti o beneficiari di regimi pensionistici aziendali o professionali***. I risparmiatori a fini pensionistici spesso non dispongono di conoscenze sufficienti sui loro diritti pensionistici, il che è dovuto al fatto che i dati relativi a tali diritti sono spesso dispersi tra diversi titolari di dati. ***L'accesso ai*** dati relativi ai risparmi pensionistici aziendali o professionali e individuali ***e il riutilizzo degli stessi dovrebbero*** contribuire allo sviluppo di strumenti di tracciamento delle pensioni che forniscano ai risparmiatori una

di specifici Stati membri sia a livello transfrontaliero nell'Unione. I dati sui diritti pensionistici riguardano in particolare i diritti pensionistici maturati, i livelli previsti delle prestazioni pensionistiche, i rischi e le garanzie per gli aderenti e i beneficiari di schemi pensionistici aziendali o professionali. L'accesso ai dati relativi alle pensioni aziendali o professionali lascia impregiudicato il diritto sociale e del lavoro nazionale sull'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresi l'adesione agli schemi e i risultati dei contratti collettivi.	panoramica completa dei loro diritti e del loro reddito pensionistico sia all'interno di specifici Stati membri sia a livello transfrontaliero nell'Unione. I dati sui diritti pensionistici riguardano in particolare i diritti pensionistici maturati, i livelli previsti delle prestazioni pensionistiche, i rischi e le garanzie per gli aderenti e i beneficiari di schemi pensionistici aziendali o professionali. L'accesso ai dati relativi alle pensioni aziendali o professionali lascia impregiudicato il diritto sociale e del lavoro nazionale sull'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresi l'adesione agli schemi e i risultati dei contratti collettivi ***e dovrebbero tenere in debita considerazione i vincoli nella dichiarazione della busta paga e nella ciclicità del tempo di trattamento dell'amministrazione delle pensioni. Per evitare duplicazioni dei costi di gestione dei dati, i titolari dei dati che contribuiscono ai sistemi nazionali di tracciabilità delle pensioni esistenti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare le interfacce tecniche esistenti e le norme comuni già elaborate nell'ambito di tali regimi al fine di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Le pensioni di reversibilità erogano una pensione ai familiari degli aderenti al fondo pensione deceduti. Si precisa che solo i membri "attuali" di un fondo pensione dovrebbero essere considerati consumatori nel quadro del regolamento FIDA. Inoltre, i dati sulle pensioni dipendono dalla catena di dichiarazione delle retribuzioni, che coinvolge i datori di lavoro, i fondi pensione e le autorità fiscali. Tali dati non possono essere aggiornati in modo continuo e in tempo reale. Infine, si propone di evitare un'inutile duplicazione dei servizi di ricostruzione delle pensioni esistenti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Essendo inteso a imporre agli enti finanziari l'obbligo di fornire accesso a determinate categorie di dati su richiesta del cliente quando agiscono in qualità di titolari dei dati e a consentire ***la condivisione dei dati*** sulla base dell'autorizzazione del cliente quando gli enti finanziari agiscono in qualità di utenti dei dati, il presente regolamento dovrebbe fornire un elenco degli enti finanziari che possono agire in qualità di titolari dei dati, utenti dei dati o entrambe le cose. Per enti finanziari si dovrebbero pertanto intendere le entità che forniscono prodotti e servizi finanziari oppure offrono servizi di informazione pertinenti ai clienti del settore finanziario.	(17) Essendo inteso a imporre agli enti finanziari l'obbligo di fornire accesso a determinate categorie di dati su ***espressa*** richiesta del cliente quando agiscono in qualità di titolari dei dati e a consentire ***l'accesso ai dati e il riutilizzo degli stessi*** sulla base dell'autorizzazione ***esplicita*** del cliente quando gli enti finanziari agiscono in qualità di utenti dei dati, il presente regolamento dovrebbe fornire un elenco degli enti finanziari che possono agire in qualità di titolari dei dati, utenti dei dati o entrambe le cose. Per enti finanziari si dovrebbero pertanto intendere le entità che forniscono prodotti e servizi finanziari oppure offrono servizi di informazione pertinenti ai clienti del settore finanziario. ***Un utente dei dati dovrebbe poter ricevere qualsiasi categoria di dati dei clienti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento e non diventa titolare dei dati in virtù dell'accesso ai dati dei clienti o della loro ricezione da parte di un titolare dei dati.***

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di delineare più chiaramente i ruoli e le responsabilità del titolare dei dati e dell'utente dei dati indicando esplicitamente che un utente dei dati non diventa titolare dei dati in virtù dell'accesso ai dati dei clienti, in quanto ciò creerebbe una catena illimitata e potrebbe potenzialmente portare a una diffusione massiccia e incontrollata dei dati disciplinati dal regolamento FIDA.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Le pratiche utilizzate dagli utenti dei dati per combinare fonti di dati del	(18) Le pratiche utilizzate dagli utenti dei dati per combinare fonti di dati del

cliente nuove e tradizionali nell'ambito di applicazione del presente regolamento devono essere proporzionate per garantire che non comportino rischi di esclusione finanziaria per i consumatori. Le pratiche che portano a un'analisi più sofisticata o completa di alcune categorie vulnerabili di consumatori, come le persone a basso reddito, possono aumentare il rischio di condizioni inique o di pratiche differenziate di determinazione dei prezzi come l'imposizione di premi differenziali. Il potenziale di esclusione aumenta nell'offerta di prodotti e servizi il cui prezzo è determinato in base al profilo del consumatore, in particolare per quanto riguarda il calcolo del punteggio di affidabilità creditizia e la valutazione del merito creditizio delle persone fisiche, nonché per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per le persone fisiche nel caso delle assicurazioni vita e malattia. Dati i rischi, l'uso dei dati per tali prodotti e servizi dovrebbe essere soggetto a prescrizioni specifiche per tutelare i consumatori e i loro diritti fondamentali.	cliente nuove e tradizionali nell'ambito di applicazione del presente regolamento devono essere ***nel miglior interesse del cliente e*** proporzionate per garantire che non comportino rischi di esclusione finanziaria per i consumatori. Le pratiche che portano a un'analisi più sofisticata o completa di alcune categorie vulnerabili di consumatori, come le persone a basso reddito, possono aumentare il rischio di condizioni inique o di pratiche differenziate di determinazione dei prezzi come l'imposizione di premi differenziali. Il potenziale di esclusione aumenta nell'offerta di prodotti e servizi il cui prezzo è determinato in base al profilo del consumatore, in particolare per quanto riguarda il calcolo del punteggio di affidabilità creditizia e la valutazione del merito creditizio delle persone fisiche, nonché per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per le persone fisiche nel caso delle assicurazioni vita e malattia. Dati i rischi, l'uso ***e il riutilizzo*** dei dati per tali prodotti e servizi dovrebbe essere soggetto a prescrizioni specifiche per tutelare i consumatori e i loro diritti fondamentali.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo dei dati dovrebbe sempre essere nell'interesse del cliente.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I clienti devono avere un controllo efficace sui loro dati e avere fiducia nella gestione delle autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento. I titolari	(21) I clienti devono avere un controllo efficace sui loro dati e avere fiducia nella gestione delle autorizzazioni concesse a norma del presente regolamento. I titolari

dei dati dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire ai clienti pannelli di gestione comuni e coerenti per l'accesso ai dati finanziari. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe consentire al cliente di gestire le proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale e mettere a disposizione dei clienti una forte misura di controllo sulle modalità di utilizzo dei loro dati personali e non personali. Non dovrebbe essere concepito in modo da incoraggiare o influenzare indebitamente il cliente a concedere o revocare le autorizzazioni. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe tenere conto, se del caso, dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Nel fornire un pannello di gestione delle autorizzazioni, i titolari dei dati potrebbero utilizzare un servizio fiduciario e di identificazione elettronica notificato, come un portafoglio europeo di identità digitale emesso da uno Stato membro, come introdotto dalla proposta che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea[15]. I titolari dei dati possono inoltre avvalersi di fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] per fornire pannelli di gestione delle autorizzazioni che rispettino le prescrizioni del presente regolamento.

[14] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

[15] COM(2021) 281 final, 2021/0136(COD).

dei dati dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire ai clienti pannelli di gestione comuni e coerenti per l'accesso ai dati finanziari. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe consentire al cliente di gestire le proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale e mettere a disposizione dei clienti una forte misura di controllo sulle modalità di utilizzo dei loro dati personali e non personali. Non dovrebbe essere concepito in modo da incoraggiare o influenzare indebitamente il cliente a concedere o revocare le autorizzazioni. ***Ad esempio, la procedura di revoca dell'autorizzazione non dovrebbe essere resa più difficile della procedura di autorizzazione all'accesso ai dati.*** Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe tenere conto, se del caso, dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]. Nel fornire un pannello di gestione delle autorizzazioni, i titolari dei dati potrebbero utilizzare un servizio fiduciario e di identificazione elettronica notificato, come un portafoglio europeo di identità digitale emesso da uno Stato membro, come introdotto dalla proposta che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea[15]. I titolari dei dati possono inoltre avvalersi di fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] per fornire pannelli di gestione delle autorizzazioni che rispettino le prescrizioni del presente regolamento.

[14] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

[15] COM(2021) 281 final, 2021/0136(COD).

[16] Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).

[16] Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).

Or. en

Motivazione

La procedura di revoca di un'autorizzazione non dovrebbe essere più onerosa di quella per la concessione di un'autorizzazione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente, anche quando ***i*** dati personali ***sono condivisi*** sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. I titolari dei dati dovrebbero informare in tempo reale gli utenti dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti	(22) Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe mostrare le autorizzazioni concesse da un cliente, anche quando ***ai*** dati personali ***si accede*** sulla base del consenso o sono necessari per l'esecuzione di un contratto. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe avvertire il cliente in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali in caso di revoca di un'autorizzazione, ma la responsabilità della gestione di tale rischio dovrebbe restare in capo al cliente. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere utilizzato per gestire le autorizzazioni esistenti. I titolari dei dati dovrebbero informare in tempo reale gli utenti dei dati dell'eventuale revoca di un'autorizzazione. ***Quando un'autorizzazione è ripristinata, i titolari dei dati dovrebbero informare i clienti, o consentire agli utenti dei dati di informare i clienti, in merito ai termini e alle condizioni applicabili in quel momento.*** Il pannello di gestione delle autorizzazioni

dei dati dovrebbero informare in tempo reale i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove e ripristinate concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di ***informazione di*** cui al regolamento (UE) 2016/679.	dovrebbe comprendere un registro delle autorizzazioni revocate o scadute per un periodo massimo di due anni, al fine di consentire al cliente di tenere traccia delle proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale. Gli utenti dei dati dovrebbero informare in tempo reale i titolari dei dati delle autorizzazioni nuove e ripristinate concesse dai clienti, compresa la durata di validità dell'autorizzazione e una breve sintesi della finalità dell'autorizzazione. Le informazioni fornite nel pannello di gestione delle autorizzazioni lasciano impregiudicati gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679***, in particolare l'obbligo di informazione***.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione fornita da un cliente crea un rapporto giuridico tra l'utente dei dati e il cliente, soggetto alle condizioni concordate tra l'utente dei dati e il cliente al momento dell'autorizzazione. Il cliente dovrebbe essere informato delle condizioni applicabili anche in caso di ripristino dell'autorizzazione. Inoltre, dovrebbero essere presi in considerazione tutti i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il presente regolamento introduce un nuovo obbligo giuridico per gli enti finanziari ***che*** agiscono in qualità di titolari dei dati di ***condividere*** determinate categorie di dati ***su richiesta del cliente***. L'obbligo per i titolari dei dati di ***condividere i*** dati su richiesta del cliente dovrebbe essere specificato mettendo a disposizione norme generalmente riconosciute al fine di garantire anche che i dati ***condivisi*** siano di qualità sufficientemente elevata. Il titolare dei dati dovrebbe mettere a disposizione i dati del	(24) Il presente regolamento introduce un nuovo obbligo giuridico per gli enti finanziari***, quando gli aderenti a un sistema di accesso ai dati finanziari*** agiscono in qualità di titolari dei dati***,*** di ***fornire agli utenti dei dati l'accesso a*** determinate categorie di dati ***disponibili in formato digitale***. L'obbligo per i titolari dei dati di ***fornire accesso ai*** dati su ***espressa*** richiesta del cliente dovrebbe essere specificato mettendo a disposizione norme generalmente riconosciute al fine di garantire anche che i dati ***cui si accede***

cliente ***in modo continuativo*** per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione a un utente dei dati. L'accesso continuo potrebbe consistere in molteplici richieste di messa a disposizione dei dati del cliente per fornire il servizio concordato con quest'ultimo. Potrebbe anche consistere in un accesso una tantum ai dati del cliente. Sebbene il titolare dei dati sia responsabile di garantire che l'interfaccia sia disponibile e di qualità adeguata, questa può essere fornita oltre che dal titolare dei dati anche da un altro ente finanziario, da un fornitore esterno di servizi informatici, da un'associazione di categoria o da un gruppo di enti finanziari, o da un ente pubblico di uno Stato membro. Per gli enti pensionistici aziendali o professionali, l'interfaccia può essere integrata all'interno di pannelli di gestione delle pensioni che comprendono una gamma più ampia di informazioni, purché siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.	siano di qualità sufficientemente elevata. Il titolare dei dati dovrebbe mettere a disposizione i dati del cliente ***soltanto*** per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha ***esplicitamente*** concesso l'autorizzazione a un utente dei dati ***per un servizio specifico chiaramente identificato dal cliente, ove pertinente e tecnicamente fattibile, su base continuativa e in tempo reale***. L'accesso continuo potrebbe consistere in molteplici richieste di messa a disposizione dei dati del cliente per fornire il servizio concordato con quest'ultimo. Potrebbe anche consistere in un accesso una tantum ai dati del cliente. Sebbene il titolare dei dati sia responsabile di garantire che l'interfaccia sia disponibile e di qualità adeguata, questa può essere fornita oltre che dal titolare dei dati anche da un altro ente finanziario, da un fornitore esterno di servizi informatici, da un'associazione di categoria o da un gruppo di enti finanziari, o da un ente pubblico di uno Stato membro. Per gli enti pensionistici aziendali o professionali, l'interfaccia può essere integrata all'interno di pannelli di gestione delle pensioni ***o servizi di tracciamento delle pensioni esistenti*** che comprendono una gamma più ampia di informazioni, purché siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I clienti dovrebbero concedere l'autorizzazione esplicita a concedere l'accesso ai propri dati. Inoltre, i dati dovrebbero essere disponibili in formato digitale. Infine, si propone di evitare un'inutile duplicazione dei servizi di ricostruzione delle pensioni esistenti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero essere tenuti ad aderire a sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative ***alla condivisione dei dati***. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta ***simili a quelli elaborati dai titolari e dai responsabili del trattamento a norma*** dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere specifiche per i sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.	(25) Al fine di consentire l'interazione contrattuale e tecnica necessaria per attuare l'accesso ai dati tra più enti finanziari, i titolari dei dati e gli utenti dei dati dovrebbero essere tenuti ad aderire a sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari. Tali sistemi dovrebbero elaborare norme in materia di dati e interfacce, quadri contrattuali standardizzati comuni che disciplinino l'accesso a specifiche serie di dati e norme di governance relative ***all'accesso ai dati e al riutilizzo degli stessi***. Al fine di garantire che funzionino efficacemente, è necessario stabilire principi generali per la governance di tali sistemi, comprese norme sulla governance inclusiva e la partecipazione dei titolari dei dati, degli utenti dei dati e dei clienti (per garantire una rappresentanza equilibrata nei sistemi), obblighi di trasparenza e una procedura di ricorso e riesame ben funzionante (in particolare per quanto riguarda il processo decisionale dei sistemi). I sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari devono rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e protezione dei dati, riservatezza e concorrenza. I partecipanti a tali sistemi sono altresì incoraggiati a redigere codici di condotta ***in conformità*** dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679. Sebbene tali sistemi possano basarsi su iniziative di mercato esistenti, le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere specifiche per i sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari, o parti di essi, che i partecipanti al mercato utilizzano per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento dopo la data di applicazione di tali obblighi.

Or. en

Motivazione

La formulazione "in conformità" fa seguito a un suggerimento espresso dal GEPD nel suo parere (punto 47). Il chiarimento mira a migliorare la chiarezza e la coerenza.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Un sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari dovrebbe consistere in un accordo contrattuale collettivo tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati con l'obiettivo di promuovere l'efficienza e l'innovazione tecnica ***nella condivisione dei*** dati finanziari a vantaggio dei clienti. In linea con le norme dell'Unione in materia di concorrenza, un sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari dovrebbe imporre ai suoi membri solo restrizioni necessarie per conseguire i suoi obiettivi e proporzionate a tali obiettivi. Non dovrebbe concedere ai suoi membri la possibilità di impedire, limitare o falsare la concorrenza in relazione a una parte sostanziale del mercato pertinente.	(26) Un sistema di ***accesso ai*** dati finanziari dovrebbe consistere in un accordo contrattuale collettivo tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati con l'obiettivo di promuovere l'efficienza e l'innovazione tecnica ***nell'accesso ai*** dati finanziari a vantaggio dei clienti. In linea con le norme dell'Unione in materia di concorrenza, un sistema di ***accesso ai*** dati finanziari dovrebbe imporre ai suoi membri solo restrizioni necessarie per conseguire i suoi obiettivi e proporzionate a tali obiettivi. Non dovrebbe concedere ai suoi membri la possibilità di impedire, limitare o falsare la concorrenza in relazione a una parte sostanziale del mercato pertinente.

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. L'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto permettere ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) I titolari e gli utenti dei dati dovrebbero essere autorizzati a utilizzare le norme di mercato esistenti durante l'elaborazione di norme comuni per ***la condivisione obbligatoria dei*** dati.	(28) I titolari e gli utenti dei dati dovrebbero essere autorizzati a utilizzare le norme di mercato esistenti***, così come le infrastrutture per le interfacce tecniche come le interfacce di programmazione dell'applicazione,*** durante l'elaborazione di norme comuni per ***l'accesso obbligatorio ai*** dati.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce che il settore possa basarsi sulle infrastrutture esistenti per le interfacce tecniche, in quanto potrebbe essere un metodo efficiente sotto il profilo dei costi per garantire una transizione efficiente per gli enti finanziari che potrebbero non rientrare nel campo di applicazione della PSD3 ma nell'ambito di applicazione del regolamento FIDA.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Al fine di garantire che abbiano un interesse ***nel fornire*** interfacce di elevata qualità per mettere i dati a disposizione degli utenti dei dati, i titolari dei dati dovrebbero poter chiedere un compenso ragionevole agli utenti dei dati per ***la*** realizzazione di interfacce di programmazione delle applicazioni. Agevolare l'accesso ai dati a fronte di un compenso garantirebbe un'equa distribuzione dei relativi costi tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati lungo la catena del valore dei dati. Nei casi in cui l'utente dei dati sia una PMI, la proporzionalità per i partecipanti al mercato più piccoli dovrebbe essere garantita limitando rigorosamente il compenso ai costi sostenuti per agevolare l'accesso ai dati. Il modello per determinare il livello del	(29) Al fine di garantire che abbiano un interesse ***nell'investire in*** interfacce di elevata qualità per mettere i dati a disposizione degli utenti dei dati ***e nel fornire le stesse, evitando nel contempo oneri eccessivi per l'accesso ai dati e il relativo riutilizzo che rendono l'accesso ai dati non più sostenibile dal punto di vista commerciale***, i titolari dei dati dovrebbero poter chiedere un compenso ragionevole agli utenti dei dati per ***i costi sostenuti nel fornire accesso ai dati, compresi i costi relativi alla*** realizzazione ***e al mantenimento*** di interfacce di programmazione delle applicazioni. Agevolare l'accesso ai dati a fronte di un compenso garantirebbe un'equa distribuzione dei relativi costi tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati lungo la catena

compenso dovrebbe essere definito nell'ambito dei sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari di cui al presente regolamento.	del valore dei dati. Nei casi in cui l'utente dei dati sia una PMI, la proporzionalità per i partecipanti al mercato più piccoli dovrebbe essere garantita limitando rigorosamente il compenso ai costi sostenuti per agevolare l'accesso ai dati***, garantendo nel contempo che vi siano incentivi sufficienti per promuovere l'adozione da parte del mercato e una concorrenza effettiva***. Il modello per determinare il livello del compenso dovrebbe essere definito nell'ambito dei sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari di cui al presente regolamento. ***Conformemente al regolamento (UE) [XXXX/XXXX] (regolamento sui dati), la Commissione dovrebbe adottare orientamenti sul calcolo dell'equa compensazione.***

Or. en

Motivazione

Maggiore allineamento alla normativa sui dati (considerando 46).

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) I clienti dovrebbero conoscere i loro diritti qualora emergano problemi ***nella condivisione dei*** dati e dovrebbero sapere a chi rivolgersi per chiedere un risarcimento. I membri del sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari, compresi i titolari dei dati e gli utenti dei dati, dovrebbero pertanto essere tenuti a concordare la responsabilità contrattuale per le violazioni dei dati nonché le modalità di risoluzione di eventuali controversie tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati in materia di responsabilità. Tali prescrizioni dovrebbero concentrarsi sulla definizione, nell'ambito di qualsiasi	(30) I clienti dovrebbero conoscere i loro diritti qualora emergano problemi ***nell'accesso ai*** dati e dovrebbero sapere a chi rivolgersi per chiedere un risarcimento. I membri del sistema di ***accesso ai*** dati finanziari, compresi i titolari dei dati e gli utenti dei dati, dovrebbero pertanto essere tenuti a concordare la responsabilità contrattuale per le violazioni dei dati***, compensazione dei clienti quando i dati sono utilizzati in modo improprio, anche quando sono trasferiti a terzi senza il consenso esplicito del cliente,*** nonché le modalità di risoluzione di eventuali controversie tra i titolari dei dati e gli utenti

contratto, di norme in materia di responsabilità nonché di obblighi e diritti chiari per determinare la responsabilità tra il titolare dei dati e l'utente dei dati. Le questioni in materia di responsabilità relative ai consumatori in qualità di interessati dovrebbero basarsi sul regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda il diritto al risarcimento e la responsabilità a norma dell'articolo 82 di detto regolamento.	dei dati in materia di responsabilità. Tali prescrizioni dovrebbero concentrarsi sulla definizione, nell'ambito di qualsiasi contratto, di norme in materia di responsabilità nonché di obblighi e diritti chiari per determinare la responsabilità tra il titolare dei dati e l'utente dei dati. Le questioni in materia di responsabilità relative ai consumatori in qualità di interessati dovrebbero basarsi sul regolamento (UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda il diritto al risarcimento e la responsabilità a norma dell'articolo 82 di detto regolamento.

Or. en

Motivazione

I sistemi di accesso ai dati finanziari dovrebbero fornire un risarcimento ai clienti in caso di uso improprio dei dati dei clienti.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli utenti dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio[18] ed essere pertanto tenuti a disporre di norme rigorose in materia di ciberresilienza per svolgere le loro attività. Ciò include la disponibilità di capacità generali per consentire una gestione dei rischi ***informatici*** forte ed efficace, nonché di politiche e meccanismi specifici per il trattamento di tutti gli incidenti connessi alle TIC e per la segnalazione degli incidenti più gravi connessi alle TIC. Nell'affrontare i rischi informatici, gli utenti dei dati autorizzati e sottoposti a vigilanza in qualità di prestatori di servizi	(32) Gli utenti dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio[18] ed essere pertanto tenuti a disporre di norme rigorose in materia di ciberresilienza per svolgere le loro attività. Ciò include la disponibilità di capacità generali per consentire una gestione dei rischi ***legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)*** forte ed efficace, nonché di politiche e meccanismi specifici per il trattamento di tutti gli incidenti connessi alle TIC e per la segnalazione degli incidenti più gravi connessi alle TIC. Nell'affrontare i rischi informatici, gli utenti dei dati autorizzati e

di informazione finanziaria a norma del presente regolamento dovrebbero seguire lo stesso approccio e le stesse norme basate su principi, tenendo conto delle loro dimensioni e del loro profilo di rischio complessivo, nonché della natura, della portata e della complessità dei loro servizi, delle loro attività e della loro operatività. I prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2554.

sottoposti a vigilanza in qualità di prestatori di servizi di informazione finanziaria a norma del presente regolamento dovrebbero seguire lo stesso approccio e le stesse norme basate su principi, tenendo conto delle loro dimensioni e del loro profilo di rischio complessivo, nonché della natura, della portata e della complessità dei loro servizi, delle loro attività e della loro operatività. I prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2554.

[18] Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

[18] Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Viene introdotta l'abbreviazione "TIC".

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere ***costituiti nell'Unione o, qualora siano costituiti*** in ***un paese terzo, nominare un rappresentante legale nell'Unione***. Una vigilanza efficace da	(33) Al fine di consentire una vigilanza efficace ed eliminare la possibilità di aggirare o eludere la vigilanza, i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere ***rappresentanti soltanto da persone giuridiche che hanno una sede registrato*** in ***uno Stato membro in cui intendono svolgere o in cui svolgono***

parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti ***nell'Unione o nominare un rappresentante legale*** nell'Unione non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.	***attività economiche sostanziali***. Una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti è necessaria ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e tutelare i consumatori. L'obbligo per cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria devono essere costituiti nell'Unione non equivale alla localizzazione dei dati in quanto il presente regolamento non contiene ulteriori prescrizioni che impongano di trattare i dati e di conservarli nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità, di non compromettere la vigilanza efficace di questi nuovi attori e di proteggere i clienti contro eventuali utilizzi impropri dei loro dati, si propone di eliminare la possibilità per le imprese che non sono stabilite nell'UE di beneficiare di un'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria. I prestatori di paesi terzi non dovrebbero poter esercitare attività se non sono debitamente autorizzati in un determinato Stato membro. Tale possibilità non esiste neppure nell'ambito della PSD2, ad esempio per i prestatori di servizi di informazione sui conti, e pertanto darebbe luogo a una discriminazione tra i prestatori di servizi di informazione finanziaria e i prestatori di servizi di informazione sui conti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Un prestatore di servizi di informazione finanziaria dovrebbe essere autorizzato nella giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ha la sede principale o la sede legale nella quale sono esercitate le funzioni principali e il controllo operativo. ***Per quanto riguarda i prestatori di servizi di informazione finanziaria che non sono stabiliti nell'Unione ma che richiedono l'accesso***	(34) Un prestatore di servizi di informazione finanziaria dovrebbe essere autorizzato nella giurisdizione dello Stato membro in cui è situato il suo stabilimento principale, ossia in cui il prestatore ***intende svolgere attività commerciali sostanziali e in cui*** ha la sede principale o la sede legale nella quale sono esercitate le funzioni principali e il controllo operativo.

ai dati nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe avere giurisdizione lo Stato membro in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, considerando la funzione dei rappresentanti legali ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità, di non compromettere una vigilanza efficace di questi nuovi attori e di proteggere i clienti contro eventuali utilizzi impropri dei loro dati, si propone di eliminare la possibilità per le imprese che non sono stabilite nell'UE di beneficiare di un'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria. I prestatori di paesi terzi non dovrebbero poter esercitare attività se non sono debitamente autorizzati in un determinato Stato membro. Tale possibilità non esiste neppure nell'ambito della PSD2, ad esempio per i prestatori di servizi di informazione sui conti, e pertanto darebbe luogo a una discriminazione tra i prestatori di servizi di informazione finanziaria e i prestatori di servizi di informazione sui conti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Per agevolare la trasparenza per quanto riguarda l'accesso ai dati e i prestatori di servizi di informazione finanziaria, ***l'ABE dovrebbe*** istituire un registro dei prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati a norma del presente regolamento, nonché sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari concordati tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati.	(35) Per agevolare la trasparenza per quanto riguarda l'accesso ai dati e i prestatori di servizi di informazione finanziaria, ***le autorità europee di vigilanza dovrebbero*** istituire un registro dei prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati a norma del presente regolamento, nonché sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari concordati tra i titolari dei dati e gli utenti dei dati.

Or. en

Motivazione

Si propone che le autorità europee di vigilanza siano congiuntamente responsabili del registro.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) ***La proposta di*** regolamento sui dati [regolamento (UE) XX] istituisce un quadro orizzontale per l'accesso ai dati e il loro utilizzo in tutta l'Unione. Il presente regolamento integra e specifica le norme stabilite ***nella proposta di*** regolamento sui dati [regolamento (UE) XX]. Pertanto tali norme si applicano anche ***alla condivisione dei*** dati ***disciplinata*** dal presente regolamento. Ciò include disposizioni relative alle condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati, al compenso, agli organismi di risoluzione delle controversie per agevolare gli accordi tra le parti che ***condividono i*** dati, alle misure tecniche di protezione, all'accesso e trasferimento internazionali dei dati e all'uso autorizzato o alla divulgazione dei dati.	(47) ***Il*** regolamento sui dati [regolamento (UE) XX] istituisce un quadro orizzontale per l'accesso ai dati e il loro utilizzo in tutta l'Unione. Il presente regolamento integra e specifica le norme stabilite ***nel*** regolamento sui dati [regolamento (UE) XX]. Pertanto tali norme si applicano anche ***all'accesso ai*** dati ***disciplinato*** dal presente regolamento. Ciò include disposizioni relative alle condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati, al compenso, agli organismi di risoluzione delle controversie per agevolare gli accordi tra le parti che ***accedono ai*** dati, alle misure tecniche di protezione, all'accesso e trasferimento internazionali dei dati e all'uso autorizzato o alla divulgazione dei dati.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sui dati è stato nel frattempo adottato; la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale è imminente. Si propone inoltre di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. L'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto permettere ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) ***In caso di*** trattamento ***di*** dati	(48) ***Il*** trattamento ***dei*** dati personali ***nel***

personali ***si applica il*** regolamento (UE) 2016/679. ***Tale*** regolamento stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di ***condividere i*** dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e impone la fattibilità tecnica dell'accesso e della condivisione per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. I dati personali messi a disposizione ***e condivisi con*** un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.

contesto del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 ***e del regolamento (UE) 2018/1725, nonché, se del caso, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] (direttiva e-privacy)***. ***Il*** regolamento ***(EU) 2016/679*** stabilisce i diritti dell'interessato, compreso il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di un interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679, compresi il diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati. Il presente regolamento istituisce l'obbligo giuridico di ***fornire accesso ai*** dati personali e non personali del cliente su richiesta dello stesso e ***di permettere il loro riutilizzo e*** impone la fattibilità tecnica dell'accesso e della condivisione per tutti i tipi di dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La concessione dell'autorizzazione da parte di un cliente lascia impregiudicati gli obblighi degli utenti dei dati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. ***L'autorizzazione non dovrebbe essere intesa come "consenso" o "necessità per l'esecuzione di un contratto" ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.*** I dati personali messi a disposizione ***di*** un utente dei dati dovrebbero essere trattati solo per i servizi forniti da un utente dei dati se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 9 di tale regolamento sul trattamento di categorie particolari di dati.

[1 bis] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Motivazione

Suggerimenti formulati dal GEPD nel suo parere (punti 9 e 18). È utile aggiungere orientamenti più chiari sull'interazione tra il meccanismo di autorizzazione nel quadro dell'accesso ai dati finanziari e la base giuridica del GDPR.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni relative all'accesso ai dati ***e alla condivisione dei dati*** di cui alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari, vale a dire: i) le disposizioni sull'accesso ai valori di riferimento e il regime di accesso per i derivati negoziati in borsa tra le sedi di negoziazione e le controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]; ii) le norme sull'accesso dei creditori alle banche dati di cui alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[23]; iii) le norme sull'accesso ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]; iv) le norme relative al diritto di richiedere all'assicuratore un'attestazione di sinistralità pregressa e all'accesso ai depositi centrali contenenti i dati di base necessari per la liquidazione dei danni di cui alla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25]; v) il diritto di accedere a tutti i dati personali necessari e di trasferirli a un nuovo fornitore di prodotti pensionistici individuali paneuropei a norma del regolamento (UE) 2019/1238 del	(50) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni relative all'accesso ai dati di cui alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari, vale a dire: i) le disposizioni sull'accesso ai valori di riferimento e il regime di accesso per i derivati negoziati in borsa tra le sedi di negoziazione e le controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]; ii) le norme sull'accesso dei creditori alle banche dati di cui alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[23]; iii) le norme sull'accesso ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni di cui al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]; iv) le norme relative al diritto di richiedere all'assicuratore un'attestazione di sinistralità pregressa e all'accesso ai depositi centrali contenenti i dati di base necessari per la liquidazione dei danni di cui alla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25]; v) il diritto di accedere a tutti i dati personali necessari e di trasferirli a un nuovo fornitore di prodotti pensionistici individuali paneuropei a norma del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]; e vi)

Parlamento europeo e del Consiglio[26]; e vi) le disposizioni in materia di esternalizzazione e ricorso a terzi di cui alla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio[27]. Inoltre il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme dell'UE o nazionali in materia di concorrenza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di eventuali atti derivati dell'Unione. Il presente regolamento non pregiudica inoltre l'accesso ai dati***, la loro condivisione*** e il loro utilizzo senza avvalersi degli obblighi in materia di accesso ai dati stabiliti dal presente regolamento su base puramente contrattuale.

le disposizioni in materia di esternalizzazione e ricorso a terzi di cui alla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio[27]. Inoltre il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme dell'UE o nazionali in materia di concorrenza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di eventuali atti derivati dell'Unione. Il presente regolamento non pregiudica inoltre l'accesso ai dati e il loro utilizzo senza avvalersi degli obblighi in materia di accesso ai dati stabiliti dal presente regolamento su base puramente contrattuale.

[22] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

[23] Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 060 del 28.2.2014, pag. 34).

[24] Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

[25] Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo

[22] Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

[23] Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 060 del 28.2.2014, pag. 34).

[24] Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

[25] Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo

dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, 7.10.2009, pag. 11).

[26] Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

[27] Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, 7.10.2009, pag. 11).

[26] Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1).

[27] Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. L'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto permettere ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Poiché ***la condivisione dei*** dati relativi ai conti di pagamento è disciplinata da un regime diverso stabilito dalla direttiva (UE) 2015/2366, si ritiene opportuno stabilire, nel presente regolamento, una clausola di riesame che consenta alla Commissione di valutare se l'introduzione delle norme di cui al presente regolamento incida sul modo in cui i prestatori di servizi di informazione sui conti accedono ai dati e se sia opportuno razionalizzare le norme che	(51) Poiché ***l'accesso ai*** dati relativi ai conti di pagamento è disciplinata da un regime diverso stabilito dalla direttiva (UE) 2015/2366, si ritiene opportuno stabilire, nel presente regolamento, una clausola di riesame che consenta alla Commissione di valutare se l'introduzione delle norme di cui al presente regolamento incida sul modo in cui i prestatori di servizi di informazione sui conti accedono ai dati e se sia opportuno razionalizzare le norme che disciplinano ***l'accesso ai*** dati

disciplinano ***la condivisione dei*** dati applicabili a tali prestatori.	applicabili a tali prestatori.

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. L'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto permettere ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Dato che dovrebbero essere incaricate di esercitare i loro poteri in relazione ai prestatori di servizi di informazione finanziaria, è necessario garantire che l'ABE, l'EIOPA e l'ESMA siano in grado di esercitare tutti i loro poteri e svolgere tutti i loro compiti al fine di conseguire i loro obiettivi di tutela dell'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia del sistema finanziario a breve, medio e lungo termine, per l'economia dell'Unione, i suoi cittadini e le sue imprese, e garantire che i prestatori di servizi di informazione finanziaria siano contemplati nelle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1093/2010[28], (UE) n. 1094/2010[29] e (UE) n. 1095/2010[30] del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti.	(52) Dato che dovrebbero ***disciplinare tutti gli obiettivi del presente regolamento ed*** essere incaricate di esercitare i loro poteri in relazione ai prestatori di servizi di informazione finanziaria, è necessario garantire che l'ABE, l'EIOPA e l'ESMA siano in grado di esercitare tutti i loro poteri e svolgere tutti i loro compiti al fine di conseguire i loro obiettivi di tutela dell'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia del sistema finanziario a breve, medio e lungo termine, per l'economia dell'Unione, i suoi cittadini e le sue imprese, e garantire che i prestatori di servizi di informazione finanziaria siano contemplati nelle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1093/2010[28], (UE) n. 1094/2010[29] e (UE) n. 1095/2010[30] del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti.
[28] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione	[28] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione

n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

[29] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

[30] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

[29] Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

[30] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Or. en

Motivazione

È importante che le autorità europee di vigilanza disciplinino tutti gli obiettivi in materia di accesso ai dati finanziari. Non è stato così, o lo è stato in misura insufficiente, nel caso dell'ABE e della PSD2, il che ha creato notevoli difficoltà nell'attuazione di tale direttiva.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[31] e ha espresso un parere in data ***[…],***	(54) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[31] e ha espresso un parere in data ***22 agosto 2023.***
[31] Regolamento (UE) 2018/1725 del	[31] Regolamento (UE) 2018/1725 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).	Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Or. en

Motivazione

Si veda https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/2023-08-22-edps-opinion-382023-regulation-framework-financial-data-access_en.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce norme relative all'accesso a determinate categorie di dati del cliente***, alla loro condivisione*** e al loro ***utilizzo*** nell'ambito dei servizi finanziari.	Il presente regolamento stabilisce norme relative all'accesso a determinate categorie di dati del cliente e al loro ***riutilizzo*** nell'ambito dei servizi finanziari ***di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. L'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto permettere ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno. Si suggerisce inoltre di chiarire che l'accesso ai dati finanziari permette al settore finanziario di offrire servizi e prodotti finanziari sulla base dei dati cui ha accesso. Inoltre, si propone un riferimento più preciso alle categorie di dati dei clienti.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il presente regolamento non si applica alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

Come raccomandato dal GEPD nel suo parere (punti 32 e 33), si propone di escludere esplicitamente i dati sensibili (di cui all'articolo 9 del GDPR) dall'ambito di applicazione dell'accesso ai dati finanziari.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione di altri atti giuridici dell'Unione in materia di accesso ai dati del cliente, e di ***condivisione*** degli stessi, di cui al paragrafo 1, salvo disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento.	4. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione di altri atti giuridici dell'Unione in materia di accesso ai dati del cliente, e di ***riutilizzo*** degli stessi, di cui al paragrafo 1, salvo disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. L'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto permettere ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di integrare l'elenco delle categorie di dati dei clienti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo per permettere altri possibili casi d'uso nell'interesse dei clienti e previa consultazione delle autorità europee di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Per rendere il quadro FIDA adeguato alle esigenze future, si propone che la Commissione europea, previa consultazione delle autorità europee di vigilanza, possa rivedere l'ambito di applicazione dei dati stabilito nel regolamento mediante un atto delegato.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle apparecchiature terminali, che si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE, nonché i poteri e le competenze delle autorità di controllo e i diritti degli interessati. Nella misura in cui gli utenti

sono gli interessati, i diritti di cui al capo II del presente regolamento integrano i diritti di accesso degli interessati e il diritto alla portabilità dei dati di cui agli articoli 15 e 20 del regolamento (UE) 2016/679. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o della vita privata o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali o della vita privata.

Or. en

Motivazione

Sembra opportuno fare un riferimento più chiaro al regolamento sulla protezione dei dati. Il presente paragrafo è copiato dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento sui dati (quale adottato e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) "consumatore": ***una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale***;	1) "consumatore": ***un consumatore quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]***;
	[1 bis] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Or. en

Motivazione

Si propone di fare riferimento alla definizione di "consumatore" contenuta nella direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/UE).

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "cliente": una persona fisica o giuridica che utilizza prodotti e servizi finanziari;	2) "cliente": una persona fisica o giuridica ***residente nell'Unione*** che utilizza prodotti e servizi finanziari;

Or. en

Motivazione

Si propone di inserire una limitazione geografica in linea con altre normative dell'UE in materia di servizi finanziari (quali la PSD, il GDPR, il regolamento sui dati).

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

Or. en

Motivazione

Definizione di dati tratta dal regolamento (UE) 2022/868 relativo alla governance europea dei dati e dal regolamento sui dati (quale adottato e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale con i clienti***, che comprendono*** sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;	3) "dati del cliente": dati personali e non personali raccolti, conservati e altrimenti trattati da un ente finanziario nell'ambito della sua normale attività commerciale ***e della relazione diretta esistente*** con i ***suoi*** clienti ***in relazione alle sue attività autorizzate. Ciò comprende*** sia i dati forniti da un cliente sia i dati generati dall'interazione del cliente con l'ente finanziario;

Or. en

Motivazione

In linea con il parere del GEPD, si propone di escludere dall'ambito di applicazione dell'accesso ai dati finanziari i dati che un titolare dei dati ha ricavato o desunto dai dati forniti da un cliente a seguito di profilazione. Si propone inoltre di collegare esplicitamente l'obbligo di accesso ai dati alle categorie di dati dei clienti che il titolare dei dati raccoglie, conserva o tratta in relazione all'attività per la quale è autorizzato.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "autorità competente": l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 17 ***e, per gli enti finanziari, una delle autorità competenti elencate all'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554***;	4) "autorità competente": l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 17;

Or. en

Motivazione

Soppressione di una parte della frase poiché superflua in considerazione dell'articolo 17, paragrafo 4.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "titolare dei dati": un ente finanziario ***diverso da un prestatore di servizi di informazione sui conti*** che raccoglie, conserva ***e*** altrimenti tratta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1;	5) "titolare dei dati": un ente finanziario che raccoglie, conserva ***o*** altrimenti tratta i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1***, relativi a un cliente nel contesto della relazione diretta dell'ente finanziario con tale cliente***;

Or. en

Motivazione

Soppressione di una parte della frase poiché superflua in considerazione della definizione di "ente finanziario" di cui all'articolo 3, paragrafo 8. Inoltre, si chiarisce che il titolare dei dati è un'entità che raccoglie i dati da un cliente con il quale ha una relazione diretta.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) "servizi di informazione finanziaria": i servizi online di raccolta, consolidamento, conservazione e trattamento dei dati dei clienti per questi ultimi;

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di introdurre una definizione di "servizi di informazione finanziaria". Tale aggiunta contribuisce ad allineare meglio l'accesso ai dati finanziari alla PSD e conferisce ai

prestatori di servizi di informazione finanziaria un ruolo analogo a quello dei prestatori di servizi di informazione sui conti. Anche il GEPD raccomanda nel suo parere (punto 43) di introdurre tale definizione. La definizione proposta fa esplicito riferimento al concetto di "servizio finanziario", per evitare che i dati dei clienti nel quadro FIDA siano utilizzati per finalità che non hanno alcuna relazione con i servizi finanziari.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato alla proposta di introdurre una definizione di "servizi di informazione finanziaria". La definizione è tratta dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": ***un utente dei dati autorizzato*** ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per prestare servizi di informazione finanziaria;	7) "prestatore di servizi di informazione finanziaria": ***un'entità che fornisce servizi di informazione finanziaria autorizzata*** ai sensi dell'articolo 14 ad accedere ai dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per prestare servizi di informazione finanziaria;

Or. en

Motivazione

Tale chiarimento mira inoltre a contribuire alla parità di condizioni e alla reciprocità dell'accesso ai dati.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9) "conto di investimento": qualsiasi registro gestito da un'impresa di investimento, un ente creditizio o un intermediario assicurativo in merito alle attuali partecipazioni in strumenti finanziari o prodotti di investimento assicurativi del proprio cliente, comprese le operazioni precedenti e altri punti di dati relativi agli eventi del ciclo di vita di tale strumento;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa definizione appare superflua, in quanto il termine "conto di investimento" non è utilizzato in alcun punto del regolamento.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10) "dati non personali": dati diversi dai dati personali ***di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679***;	10) "dati non personali": dati diversi dai dati personali;

Or. en

Motivazione

Per allinearsi pienamente alle definizioni contenute nel regolamento (UE) 2022/868 relativo

alla governance europea dei dati e nel regolamento sui dati (quale adottato e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 bis) "fornitore di servizi di crowdfunding": un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];
	[1 bis] Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Si propone di includere una definizione di "fornitore di servizi di crowdfunding", in quanto tali fornitori figurano all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	28 ter) "segreto commerciale": un segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943;

Or. en

Motivazione

Si propone di includere una definizione di "segreto commerciale", dal momento che il termine figura nel regolamento. La definizione è in linea con il regolamento sui dati (quale votato e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29) "rappresentante legale": una persona fisica domiciliata nell'Unione o una persona giuridica con sede legale nell'Unione che, espressamente designata da un prestatore di servizi di informazione finanziaria stabilito in un paese terzo, agisce per conto di quest'ultimo nei confronti delle autorità, dei clienti, degli organismi e delle controparti del prestatore di servizi di informazione finanziaria nell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di detto prestatore ai sensi del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La definizione non è più necessaria se si sopprime l'articolo 13.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obbligo di mettere i dati a disposizione del cliente	Obbligo ***per il titolare dei dati*** di mettere i dati a disposizione del cliente

Or. en

Motivazione

Per rispecchiare il titolo dell'articolo 5.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di quest'ultimo i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, senza indebito ritardo, gratuitamente, in maniera continuativa e in tempo reale.	Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di quest'ultimo i dati ***prontamente disponibili*** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***attraverso un'interfaccia cliente online o mobile in un formato di facile lettura,*** senza indebito ritardo, gratuitamente ***e, ove pertinente e tecnicamente fattibile***, in maniera continuativa e in tempo reale.

Or. en

Motivazione

Appare utile precisare esplicitamente, per fugare qualsiasi dubbio, che i titolari dei dati devono mettere i dati a disposizione dei clienti attraverso interfacce online o mobili. Inoltre, l'obiettivo è un maggiore allineamento con il regolamento sui dati (quale adottato e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati, su richiesta presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per le finalità per le quali il cliente ha ***concesso l'autorizzazione all'utente*** dei dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati	1. Il titolare dei dati, su richiesta ***esplicita*** presentata da un cliente per via elettronica, mette a disposizione di un utente dei dati ***che agisce per conto del cliente*** i dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ***solo*** per le finalità ***relative al servizio specifico*** per le quali il cliente ha ***espressamente autorizzato l'utilizzo*** dei

senza indebito ritardo, in maniera continuativa e in tempo reale.	***propri*** dati. I dati del cliente sono messi a disposizione dell'utente dei dati senza indebito ritardo ***e, ove pertinente e tecnicamente fattibile***, in maniera continuativa e in tempo reale.

Or. en

Motivazione

Prima di consentire l'accesso ai propri dati, i clienti dovrebbero concedere un'autorizzazione esplicita per finalità chiaramente specificate.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un utente dei dati ammissibile a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Si propone di introdurre una disposizione che impedisca ai gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali di accedere ai dati nel quadro dell'accesso ai dati finanziari. La formulazione si ispira all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui dati (quale adottato e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***rispetta*** la riservatezza dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale ***quando si accede ai dati del cliente a norma dell'articolo 5,***	e) ***protegge*** la riservatezza dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale.

paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Un utente dei dati dovrebbe in ogni momento proteggere la riservatezza dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un utente dei dati può ***accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, solo*** se tale utente è soggetto ***all'autorizzazione preventiva da parte di un'autorità competente in qualità di ente finanziario o se è un*** prestatore di servizi di informazione finanziaria a norma dell'articolo 14.	1. Un utente dei dati può ***prestare servizi di informazione finanziaria nell'Unione*** se tale utente è soggetto ***è un ente finanziario o una persona giuridica stabilita nell'Unione autorizzata come*** prestatore di servizi di informazione finanziaria a norma dell'articolo 14.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità, di non compromettere la vigilanza efficace di questi nuovi attori e di proteggere i clienti contro eventuali utilizzi impropri dei loro dati, si propone di eliminare la possibilità per le imprese che non sono stabilite nell'UE di beneficiare di un'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria. I prestatori di paesi terzi non dovrebbero poter esercitare attività se non sono debitamente autorizzati in un determinato Stato membro. Tale possibilità non esiste neppure nell'ambito della PSD2, ad esempio per i prestatori di servizi di informazione sui conti, e pertanto darebbe luogo a una discriminazione tra i prestatori di servizi di informazione finanziaria e i prestatori di servizi di informazione sui conti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un utente dei dati accede ***ai*** dati del cliente messi a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ***solo*** per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione. L'utente dei dati cancella i dati del cliente quando non sono più necessari per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione.	2. Un utente dei dati ***richiede e*** accede ***a qualsiasi tipo di*** dati del cliente messi a disposizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ***che siano adeguati, pertinenti e necessari*** per le finalità e alle condizioni per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione. ***Tali finalità sono strettamente limitate alla fornitura di un prodotto o alla prestazione di un servizio finanziario. Esse si riferiscono unicamente al servizio specifico per il quale il cliente ha dato la sua autorizzazione esplicita. L'autorizzazione concessa dal cliente è libera, specifica, informata e inequivocabile.*** L'utente dei dati cancella ***senza indebito ritardo*** i dati del cliente ***ricevuti, compresi eventuali backup,*** quando non sono più necessari per le finalità per le quali il cliente ha concesso l'autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Come raccomandato dal GEPD nel suo parere (punto 24). Si propone inoltre di aggiungere "senza indebito ritardo" per allinearsi maggiormente al "diritto all'oblio" di cui al regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Un utente dei dati garantisce che qualsiasi richiesta di accesso ai dati di un cliente fornisca a quest'ultimo informazioni eque, trasparenti e adeguate che siano facilmente comprensibili per il pubblico destinatario del prodotto o del servizio finanziario, anche per quanto riguarda i tipi specifici di dati dei clienti

cui l'utente dei dati chiede di accedere.

Or. en

Motivazione

L'emendamento punta a migliorare la protezione dei clienti, anche tenendo conto di una raccomandazione formulata dal GEPD nel suo parere (punto 23).

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. L'utente dei dati garantisce che qualsiasi richiesta di accesso ai dati di un cliente non sia concepita in modo tale da incoraggiare o influenzare indebitamente il cliente a concedere l'accesso, in un modo che non sia nel migliore interesse del cliente, o in modo tale da distorcere o compromettere in maniera sostanziale la capacità del cliente di prendere decisioni libere e informate.

Or. en

Motivazione

Gli utenti dei dati non dovrebbero avere la possibilità di chiedere l'autorizzazione del cliente per una finalità non specificata, in quanto ciò potrebbe portare a un utilizzo dei dati per più finalità di quelle previste dal cliente. Qualsiasi utilizzo dei dati dovrebbe sempre essere nell'interesse del cliente.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Le autorità europee di vigilanza possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione

	sull'applicazione del presente paragrafo per pratiche specifiche, comprese caselle preselezionate e stimoli comportamentali.

Or. en

Motivazione

Questa disposizione potrebbe beneficiare di orientamenti supplementari al livello 2.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per garantire una gestione efficace dei dati ***del cliente***, l'utente dei dati:	4. Per garantire una gestione efficace dei dati, l'utente dei dati:

Or. en

Motivazione

I segreti commerciali potrebbero essere considerati non come dati del cliente.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) si identifica autonomamente e comunica in modo sicuro con il titolare dei dati quando accede ai dati del cliente;

Or. en

Motivazione

Analogamente alla PSD2/3, i prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero essere tenuti a identificarsi e a comunicare in modo sicuro con il titolare dei dati.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non tratta i dati del cliente per finalità diverse dall'esecuzione del servizio esplicitamente richiesto dal cliente;	a) non tratta i dati del cliente per finalità diverse dall'esecuzione del servizio esplicitamente richiesto dal cliente ***nel migliore interesse del cliente***;

Or. en

Motivazione

Si propone di specificare che il trattamento dei dati dei clienti per la prestazione del servizio dovrebbe avvenire "nel migliore interesse del cliente".

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***rispetta*** la riservatezza dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale quando ***si accede ai*** dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;	b) ***protegge*** la riservatezza dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale quando ***i*** dati del cliente ***sono messi a disposizione*** a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Si propone che l'utente dei dati "protegga" e non solo "rispetti" i segreti commerciali e i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, fa riferimento alla messa a disposizione dei dati anziché all'accesso.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) rispetta i diritti dei consumatori in materia di protezione dei dati e il livello di protezione garantito dal regolamento generale sulla protezione dei dati;

Or. en

Motivazione

Sembra opportuno fare riferimento anche al regolamento generale sulla protezione dei dati all'interno di questo elenco di obblighi per gli utenti dei dati al fine di garantire una gestione efficace dei dati del cliente.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati del cliente ***non personali*** o l'accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro;	c) mette in atto adeguate misure tecniche, giuridiche e organizzative al fine di impedire il trasferimento di dati del cliente o l'accesso a questi ultimi nel caso in cui ciò sia illegale a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di non limitare l'ambito di applicazione di questa disposizione ai soli dati del cliente non personali.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) non trasferisce i dati del cliente a terzi senza l'esplicita autorizzazione del cliente;

Or. en

Motivazione

È necessaria l'autorizzazione del cliente per il trasferimento dei dati a un'altra entità del gruppo a norma della lettera f) di questo stesso paragrafo. A maggior ragione, tale autorizzazione andrebbe anche richiesta prima di qualsiasi trasferimento a un'altra entità non facente parte del gruppo.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) adotta le misure necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione, il trattamento e la trasmissione di dati del cliente ***non personali***;	d) adotta le misure necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza per la conservazione, il trattamento e la trasmissione di dati del cliente;

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di non limitare l'ambito di applicazione di questa disposizione ai soli dati del cliente non personali.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***non tratta i dati del cliente a fini pubblicitari, fatta eccezione per il*** marketing diretto ***conformemente al diritto***	e) ***contatta i clienti soltanto a fini di*** marketing diretto ***previo consenso di questi ultimi o per offerte di prodotti o servizi***

dell'Unione e nazionale;	***simili a quelli per i quali ha avuto accesso ai dati del cliente e alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva e-Privacy***;

Or. en

Motivazione

Come raccomandato dal GEPD nel suo parere (punto 25), questa proposta mira ad aumentare la certezza del diritto e a ridurre il rischio che l'interessato diventi destinatario di un'inattesa pubblicità mirata.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) non mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa designata come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925;

Or. en

Motivazione

Si propone di introdurre una disposizione che impedisca ai gatekeeper di cui al regolamento sui mercati digitali di accedere ai dati a norma del FIDA. La formulazione si ispira all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sui dati (nella versione adottata e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) se l'utente dei dati fa parte di un gruppo di imprese, solo l'entità del gruppo che agisce in qualità di utente dei dati può ***accedere ai*** dati del cliente di cui	f) se l'utente dei dati fa parte di un gruppo di imprese, solo l'entità del gruppo che agisce in qualità di utente dei dati può ***avere a disposizione i*** dati del cliente di cui

all'articolo 2, paragrafo 1, e trattarli.	all'articolo 2, paragrafo 1, e trattarli.

Or. en

Motivazione

L'articolo 5, paragrafo 1, fa riferimento alla messa a disposizione dei dati anziché all'accesso.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il trattamento dei dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento ***che costituiscono dati personali*** è limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.	1. Il trattamento dei dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di non limitare l'ambito di applicazione di questa disposizione ai soli dati personali. Ciò è anche in linea con l'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), che riguarda sia i dati del cliente personali che quelli non personali.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. [L'ABE, l'ESMA e l'EIOPA] elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore.
	[L'ABE, l'ESMA e l'EIOPA] presentano

tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Motivazione

Orientamenti di livello 2 sono utili per prevenire il rischio di uso improprio dei dati dei consumatori.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore.	2. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) elabora orientamenti sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi al punteggio di affidabilità creditizia del consumatore***, a contratti di credito ipotecario, alla prestazione di servizi di pagamento e a prodotti di investimento***.

Or. en

Motivazione

Orientamenti di livello 2 sono utili per prevenire il rischio di uso improprio dei dati dei consumatori.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010,*** l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora ***orientamenti*** sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione vita e malattia.	3. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) elabora ***progetti di norme tecniche di regolamentazione*** sull'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo per i prodotti e i servizi connessi alla valutazione del rischio e alla determinazione dei prezzi per un consumatore nel caso di prodotti di assicurazione vita e malattia. ***Per evitare che taluni consumatori non siano in grado di accedere a un'assicurazione a causa di valutazioni del rischio eccessivamente dettagliate, i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione includono disposizioni sulle modalità di utilizzo dei dati in modo da prevenire una minuziosità eccessiva che comprometta il principio di "condivisione del rischio" in ambito assicurativo.*** ***L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro ... [XX]***. ***Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.***

Or. en

Motivazione

In questo ambito sono necessarie misure rigorose e vincolanti per prevenire il rischio di uso improprio dei dati dei consumatori. Si suggerisce pertanto di incaricare le AEV di elaborare norme tecniche di regolamentazione che elenchino una serie limitata di dati che possono essere raccolti e utilizzati per ciascuno dei casi d'uso di cui all'articolo 7. Ciò è in linea con i

principi di "limitazione delle finalità" e "minimizzazione dei dati" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del GDPR e mantiene al contempo un certo grado di flessibilità, dato che le norme tecniche di regolamentazione possono essere aggiornate per tenere conto di nuovi sviluppi.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nell'elaborare gli orientamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'EIOPA e l'ABE ***cooperano strettamente con*** il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679.	4. Nell'elaborare gli orientamenti ***e i progetti di norme di regolamentazione*** di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'EIOPA e l'ABE ***consultano formalmente*** il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Motivazione

La consultazione formale dell'EDPB fa seguito a una raccomandazione formulata dal GEPD nel suo parere (punto 30).

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai consumatori non viene negato l'accesso a un prodotto finanziario unicamente sulla base della mancata autorizzazione dell'accesso ai loro dati tramite il quadro istituito dal presente regolamento. Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, l'onere della prova è a carico dell'utente dei dati.

Or. en

Motivazione

Ai consumatori non dovrebbe essere negato l'accesso a un prodotto finanziario solo perché non autorizzano l'accesso ai loro dati mediante il quadro FIDA. Questa proposta è in linea con il parere del GEPD (punto 22) e mira a prevenire i rischi di esclusione finanziaria per i clienti tenendo conto sia dell'ammissibilità che dei prezzi dei prodotti e dei servizi finanziari.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati fornisce al cliente un pannello di gestione delle autorizzazioni per monitorare e gestire le autorizzazioni fornite dal cliente agli utenti dei dati.	1. Il titolare dei dati fornisce al cliente un pannello di gestione delle autorizzazioni ***facilmente accessibile*** per monitorare e gestire le autorizzazioni fornite dal cliente agli utenti dei dati.

Or. en

Motivazione

Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe essere facilmente accessibile.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) consente al cliente di gestire ciascuna autorizzazione in modo informato e imparziale;

Or. en

Motivazione

In linea con il punto 38 del parere del GEPD, si propone di riprendere la formulazione del considerando 21 anche nella disposizione esecutiva.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) offre al cliente una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa ***agli utenti*** dei dati, tra cui:	a) offre al cliente ***in qualsiasi momento*** una panoramica di ogni autorizzazione in corso concessa ***a ciascun utente*** dei dati, tra cui:

Or. en

Motivazione

I clienti dovrebbero avere il diritto di sapere in qualsiasi momento quali tra i loro dati sono utilizzati da quale utente dei dati.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto -i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-i) la data in cui il cliente ha concesso l'autorizzazione;

Or. en

Motivazione

Per consentire ai clienti di gestire efficacemente le loro autorizzazioni, è utile includere in questa panoramica la data dell'autorizzazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) le categorie di dati ***condivisi***;	iv) le categorie di dati ***cui è stato concesso l'accesso***;

Or. en

Motivazione

Modifica per allineare la formulazione a quella del punto ii).

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	iv bis) il luogo dove sono conservati i dati;

Or. en

Motivazione

Il pannello dovrebbe consentire ai clienti di conoscere in qualsiasi momento il luogo esatto in cui sono conservati i loro dati.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) consente al cliente di revocare l'autorizzazione concessa a un utente dei dati;	b) consente al cliente di revocare ***in qualsiasi momento*** l'autorizzazione concessa a un utente dei dati;

Or. en

Motivazione

I clienti dovrebbero essere in grado di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consente al cliente di ripristinare un'autorizzazione revocata;	c) consente al cliente di ripristinare ***in qualsiasi momento*** un'autorizzazione revocata;

Or. en

Motivazione

I clienti dovrebbero essere in grado di ripristinare in qualsiasi momento un'autorizzazione revocata.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il titolare dei dati garantisce che il pannello di gestione delle autorizzazioni sia facilmente reperibile nella sua interfaccia utente e che le informazioni visualizzate nel pannello di gestione siano chiare, accurate e facilmente comprensibili per il cliente.	3. Il titolare dei dati garantisce che il pannello di gestione delle autorizzazioni sia facilmente reperibile nella sua interfaccia utente e che le informazioni visualizzate nel pannello di gestione siano chiare, ***obiettive,*** accurate e facilmente comprensibili per il cliente ***e limitate esclusivamente alle informazioni fornite dall'utente dei dati pertinente***.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta proposta mira a chiarire che il pannello di gestione delle autorizzazioni non dovrebbe essere autorizzato a visualizzare informazioni (speculative) che non sono state fornite dall'utente dei dati.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il titolare dei dati provvede affinché il pannello di gestione delle autorizzazioni non sia concepito in modo tale da incoraggiare o influenzare indebitamente il cliente a concedere o revocare l'accesso, in un modo che non sia nel migliore interesse del cliente o in modo tale da distorcere o compromettere in maniera sostanziale la capacità del cliente di prendere decisioni libere e informate.

Or. en

Motivazione

In linea con il punto 38 del parere del GEPD, si propone di riprendere la formulazione del considerando 21 anche nella disposizione esecutiva.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il titolare dei dati e l'utente dei dati per il quale un cliente ha concesso l'autorizzazione collaborano per mettere le informazioni a disposizione del cliente tramite il pannello di gestione in tempo reale. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, ***lettere a), b), c) e d),*** del presente articolo:	4. Il titolare dei dati e l'utente dei dati per il quale un cliente ha concesso l'autorizzazione collaborano per mettere le informazioni a disposizione del cliente tramite il pannello di gestione in tempo reale. Per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2, del presente articolo:

Or. en

Motivazione

I riferimenti specifici sono superflui.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il titolare dei dati informa l'utente dei dati delle modifiche apportate da un cliente a un'autorizzazione relativa all'utente stesso tramite il pannello di gestione;	a) il titolare dei dati informa l'utente dei dati delle modifiche ***(ivi compresa la revoca)*** apportate da un cliente a un'autorizzazione relativa all'utente stesso tramite il pannello di gestione;

Or. en

Motivazione

Anche la revoca di un'autorizzazione costituisce una modifica dell'autorizzazione. Si suggerisce di menzionarlo esplicitamente per motivi di chiarezza.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini del presente articolo, diversi titolari dei dati possono fornire collettivamente ai clienti un pannello di gestione delle autorizzazioni, a condizione che tale pannello di gestione delle autorizzazioni collettivo soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Invece di avere una moltitudine di titolari dei dati che forniscono ai clienti pannelli di gestione delle autorizzazioni separati, potrebbe essere più efficace disporre di pannelli di gestione delle autorizzazioni centrali. In tal modo, è meno probabile che i clienti perdano traccia di quale autorizzazione hanno concesso a chi. Si suggerisce pertanto di consentire ai titolari dei dati di collaborare per fornire pannelli di gestione delle autorizzazioni collettivi.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Titolo IV

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sistemi di ***condivisione dei*** dati finanziari	Sistemi di ***accesso ai*** dati finanziari ***(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame.)***

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. Il regolamento sull'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto consentire ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualsiasi ***condivisione dei*** dati è ***effettuata*** conformemente alle norme e alle modalità del sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari a cui aderiscono sia l'utente sia il titolare dei dati.	Qualsiasi ***accesso ai*** dati è ***effettuato*** conformemente alle norme e alle modalità del sistema di ***accesso ai*** dati finanziari a cui aderiscono sia l'utente sia il titolare dei dati.

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. Il regolamento sull'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto consentire ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) i titolari dei dati e gli utenti dei dati che rappresentano una quota significativa del mercato del prodotto o del servizio in questione, laddove ciascuna parte gode di una pari ed equa rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema e di pari peso nelle procedure di voto; se un membro è al tempo stesso un titolare dei dati e un utente dei dati, la sua adesione è conteggiata in egual misura per entrambe le parti;	i) i titolari dei dati e gli utenti dei dati che rappresentano una quota significativa del mercato del prodotto o del servizio in questione, laddove ciascuna parte gode di una pari ed equa rappresentanza nei processi decisionali interni del sistema e ***ogni membro gode*** di pari peso ***all'interno della sua parte*** nelle procedure di voto; se un membro è al tempo stesso un titolare dei dati e un utente dei dati, la sua adesione è conteggiata in egual misura per entrambe le parti;

Or. en

Motivazione

Una rappresentanza equa e paritaria merita un chiarimento per evitare che le grandi imprese interpretino erroneamente questa disposizione sostenendo una distribuzione dei diritti di voto in base alle dimensioni dell'impresa, il che non è l'intenzione del legislatore. I processi decisionali che non sono dominati da un numero limitato di grandi imprese incentiverebbero inoltre le PMI ad aderire a sistemi di accesso ai dati.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) le organizzazioni dei clienti e le associazioni dei consumatori***;***	ii) le organizzazioni dei clienti e le associazioni dei consumatori ***in relazione al settore finanziario.***

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni e le associazioni dei consumatori coinvolte nei sistemi di accesso ai dati finanziari dovrebbero disporre di competenze in relazione al settore finanziario.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari non impone controlli o condizioni supplementari per ***la condivisione*** dei dati che differiscono da quanto previsto dal presente regolamento o da altre norme applicabili dell'Unione;	d) un sistema di ***accesso ai*** dati finanziari non impone controlli o condizioni supplementari per ***l'accesso o il riutilizzo*** dei dati che differiscono da quanto previsto dal presente regolamento o da altre norme applicabili dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Si propone di utilizzare un linguaggio che si concentri più chiaramente sulla definizione dei diritti di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali. Il regolamento sull'accesso ai dati finanziari dovrebbe innanzitutto consentire ai clienti di assumere il controllo dei loro dati in modo da potervi accedere e da poterli riutilizzare come ritengono opportuno.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) un sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari comprende le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere ***la condivisione dei*** dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche che i membri del sistema convengono di utilizzare possono essere elaborate dagli aderenti al sistema o da altre parti od organismi;	g) un sistema di ***accesso ai*** dati finanziari comprende le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche per consentire ai clienti di richiedere ***l'accesso ai*** dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. Le norme comuni per i dati e le interfacce tecniche che i membri del sistema convengono di utilizzare ***si basano su esistenti norme internazionali o riconosciute dal settore o*** possono essere elaborate dagli aderenti al sistema o da altre parti od organismi ***in coordinamento con il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito dal regolamento (UE) 2022/868***;

Or. en

Motivazione

Creando sinergie con i dati di altri settori pertinenti, il potenziale innovativo di tali prodotti e servizi finanziari potrebbe essere aumentato ulteriormente a vantaggio dei clienti e dell'economia dei dati nel suo complesso. Per promuovere l'uso di dati intersettoriali, si suggerisce di fare riferimento all'EDIB quale istituito dall'atto sulla governance dei dati.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) un sistema di accesso ai dati finanziari comprende le misure tecniche e organizzative minime che i membri del sistema di accesso ai dati finanziari devono attuare per garantire un adeguato livello di sicurezza per i dati scambiati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito a un suggerimento formulato dal GEPD nel suo parere (punto 45).

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) un sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso massimo che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata ***per la condivisione*** dei dati ***con gli utenti dei*** dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le seguenti caratteristiche:	h) un sistema di ***accesso ai*** dati finanziari stabilisce un modello per determinare il compenso massimo che il titolare dei dati ha il diritto di addebitare ***l'utente dei dati*** per la messa a disposizione dei dati attraverso un'interfaccia tecnica adeguata ***che consente all'utente*** dei dati ***di accedere ai*** dati, in linea con le norme comuni di cui alla lettera g). Il modello presenta le

seguenti caratteristiche:

Or. en

Motivazione

Chiarimento introdotto al fine di un maggior allineamento con l'articolo 5.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h – comma 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) dovrebbe essere limitato a un compenso ragionevole ***direttamente*** connesso alla messa a disposizione dei dati all'utente dei dati e imputabile alla richiesta;	i) dovrebbe essere limitato a un compenso ragionevole ***e proporzionato*** connesso ***ai costi sostenuti in relazione*** alla messa a disposizione dei dati all'utente dei dati e imputabile alla richiesta; ***Nel concordare eventuali compensi, gli aderenti al sistema tengono conto in particolare dei costi necessari per la formattazione dei dati, la diffusione mediante mezzi elettronici e l'archiviazione, nonché gli investimenti nella raccolta e nella produzione di dati, se del caso, tenendo conto del fatto che altre parti abbiano contribuito all'ottenimento, alla generazione o alla raccolta dei dati in questione. Il compenso può dipendere altresì dal volume, dal formato e dalla natura dei dati.***

Or. en

Motivazione

Si propone un maggior allineamento all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento sui dati (nella versione adottata e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale). La soppressione del termine "direttamente" mira a delineare più chiaramente l'esenzione nell'ultimo comma della lettera h).

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva, trasparente e non discriminatoria concordata dai membri del sistema;	ii) dovrebbe basarsi su una metodologia obiettiva, trasparente e non discriminatoria concordata dai membri del sistema ***e può includere un margine***;

Or. en

Motivazione

Si propone un maggior allineamento all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sui dati (nella versione adottata e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h – comma 1 – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) dovrebbe essere concepito per orientare il compenso verso i livelli più bassi prevalenti sul mercato; e	v) dovrebbe essere concepito per orientare il compenso verso i livelli più bassi prevalenti sul mercato***, garantendo nel contempo che vi siano incentivi sufficienti per promuovere l'adozione da parte del mercato e una concorrenza effettiva***; e

Or. en

Motivazione

I titolari dei dati dovrebbero essere sufficientemente incentivati a costruire e mantenere l'infrastruttura necessaria per mettere a disposizione i dati.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'utente dei dati è una microimpresa, una piccola o media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio ***2003***[42], il compenso concordato non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati ***al destinatario*** dei dati e imputabili alla richiesta;	Se l'utente dei dati è una microimpresa, una piccola o media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio ***2003***, il compenso concordato non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati ***all'utente*** dei dati e imputabili alla richiesta;
[42] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).	[42] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Motivazione

Poiché il termine "destinatario dei dati" non è definito all'articolo 3, si suggerisce di utilizzare invece il termine "utente dei dati".

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera h – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione adotta orientamenti sul calcolo del compenso ragionevole e proporzionato, tenendo conto della consulenza del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati (EDIB) istituito a norma del regolamento (UE) 2022/868.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento sui dati (nella versione adottata e di

prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), si suggerisce di fornire orientamenti di livello 2 sul calcolo della compensazione e di fare riferimento all'EDIB come stabilito dal regolamento sulla governance dei dati.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) un sistema di accesso ai dati finanziari prevede un meccanismo di compensazione finanziaria ai clienti per eventuali perdite di dati, danni o frodi subiti da tali clienti;

Or. en

Motivazione

I clienti che hanno concesso l'autorizzazione ad accedere ai loro dati dovrebbero essere risarciti dai titolari dei dati e/o dagli utenti dei dati in caso di uso improprio, perdita o frode in relazione a tali dati. I sistemi di accesso ai dati finanziari dovrebbero pertanto prevedere norme su tale indennizzo per i clienti.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari istituito a norma del presente articolo è notificato ***all'autorità competente del luogo di stabilimento dei tre titolari dei dati più significativi che sono membri di tale sistema al momento della sua istituzione. Qualora i tre titolari dei dati più significativi siano stabiliti in Stati membri diversi o qualora vi sia più di un'autorità competente nello Stato membro di stabilimento dei tre titolari dei***	4. Un sistema di ***accesso ai*** dati finanziari istituito a norma del presente articolo è notificato ***alle*** autorità ***europee*** di ***vigilanza***.

dati più significativi, il sistema è notificato a tutte le autorità ***in questione, le quali concordano tra loro quale autorità effettuerà la valutazione*** di ***cui al paragrafo 6***.

Or. en

Motivazione

Ha suggerito che i regimi siano valutati a livello europeo dalle autorità europee di vigilanza piuttosto che a livello nazionale dalle autorità competenti. La proposta della Commissione ha già suggerito un certo livello di centralizzazione tramite la creazione del registro proposto all'articolo 15, compresi i sistemi. Sarebbe più logico, pertanto, lasciare anche la valutazione alle autorità europee di vigilanza, al fine di evitare valutazioni differenti dei sistemi da parte delle autorità nazionali che potrebbero compromettere la parità di condizioni.

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro un mese dal ricevimento della notifica a norma del paragrafo 4, ***l'autorità competente valuta*** se le modalità e le caratteristiche di governance del sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari sono conformi al paragrafo 1. Nel valutare la conformità del sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari al paragrafo 1, ***l'autorità competente può*** consultare altre autorità competenti.	Entro un mese dal ricevimento della notifica a norma del paragrafo 4, ***le autorità europee di vigilanza valutano*** se le modalità e le caratteristiche di governance del sistema di ***accesso ai*** dati finanziari sono conformi al paragrafo 1. Nel valutare la conformità del sistema di ***accesso ai*** dati finanziari al paragrafo 1, ***le autorità europee di vigilanza possono*** consultare altre autorità competenti***, comprese le autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione ha già suggerito un certo livello di centralizzazione a livello dell'UE nel registro di cui all'articolo 15. Per evitare valutazioni divergenti dei sistemi da parte delle autorità nazionali competenti, che potrebbero compromettere la parità di condizioni, si suggerisce di rafforzare ulteriormente il ruolo delle autorità europee di vigilanza. Inoltre, si accoglie un suggerimento formulato dal GEPD nel suo parere (punto 49): date le prevedibili implicazioni in materia di protezione dei dati, sembra opportuno fare

esplicito riferimento alle autorità di controllo ai sensi del GDPR.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al termine della ***sua*** valutazione, ***l'autorità competente informa l'ABE dell'avvenuta notifica di un*** sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari ***che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1. Un sistema notificato all'ABE a norma del presente paragrafo è riconosciuto in tutti gli Stati membri ai fini dell'accesso ai dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e non necessita di un'ulteriore notifica in nessun altro Stato membro***.	Al termine della ***loro*** valutazione, ***le autorità europee di vigilanza includono il*** sistema di ***accesso ai*** dati finanziari ***nel registro di cui all'articolo 15***.

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo non è più necessario se si razionalizza il processo affidando il compito alle autorità europee di vigilanza piuttosto che all'autorità nazionale competente. Si suggerisce invece che il sistema di accesso ai dati finanziari notificato sia incluso nel registro centrale di cui all'articolo 15.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le autorità europee di vigilanza procedono a riesami periodici esaustivi dei dispositivi di governance dei sistemi di accesso ai dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Tali riesami comprendono una valutazione approfondita e documentata dell'adeguatezza e della credibilità delle disposizioni dei sistemi al fine di garantire il trattamento

responsabile dei dati dei clienti.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di richiedere alle autorità di vigilanza europee di procedere periodicamente a un riesame esaustivo dei dispositivi di governance che vada oltre un esercizio puramente formale di "spunta" dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui non sia stato realizzato alcun sistema di ***condivisione dei*** dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia ***istituito*** entro un lasso di tempo ragionevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:	Nel caso in cui non sia stato ***completamente*** realizzato alcun sistema di ***accesso ai*** dati finanziari per una o più categorie di dati del cliente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non vi sia alcuna prospettiva realistica che tale sistema sia ***ultimato*** entro un lasso di tempo ragionevole, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento specificando le seguenti modalità in base alle quali il titolare dei dati mette a disposizione i dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, per tale categoria di dati:

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il sistema di accesso ai dati finanziari dovrebbe essere completo.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nell'elaborare un atto delegato ai fini del primo comma che specifichi le modalità di cui alla lettera a), la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito a un suggerimento formulato dal GEPD nel suo parere (punto 46).

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Un prestatore di servizi di informazione finanziaria*** può accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, se è ***autorizzato*** dall'autorità competente di uno Stato membro.	1. ***Una persona giuridica*** può accedere ai dati del cliente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ***e fornire servizi di informazione finanziaria*** se è ***autorizzata*** dall'autorità competente di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Al momento della domanda, la società non è ancora un prestatore di servizi di informazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3, punto 7. La formulazione con "persona giuridica" si ispira al regolamento relativo al crowdfunding.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di informazione finanziaria ***presenta una domanda di autorizzazione*** all'autorità competente dello Stato membro ***di stabilimento della sua sede legale***, unitamente a quanto segue:	***Una persona giuridica che intende fornire*** servizi di informazione finanziaria ***chiede l'autorizzazione come prestatore di servizi di informazione finanziaria*** all'autorità competente dello Stato membro ***in cui intende svolgere attività commerciali sostanziali***, unitamente a quanto segue:

Or. en

Motivazione

Al momento della domanda, la società non è ancora un prestatore di servizi di informazione finanziaria ai sensi dell'articolo 3, punto 7. La formulazione con "persona giuridica" si ispira al regolamento relativo al crowdfunding. Inoltre, i prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero essere stabiliti nell'UE, con sede legale in uno Stato membro in cui svolgono o intendono svolgere attività commerciali sostanziali.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un programma di attività nel quale è indicato in particolare il tipo di accesso ai dati ***previsto***;	a) un programma di attività nel quale è indicato in particolare il tipo di accesso ai dati ***e i servizi di informazioni finanziaria previsti***;

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di estendere la disposizione sul contenuto del programma di attività ai servizi di informazione finanziaria che il richiedente intende fornire.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, del richiedente, nonché gli accordi per l'utilizzo di servizi di TIC a noma del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dimostri che tali dispositivi di governance e meccanismi e procedure di controllo siano proporzionati, appropriati, validi e adeguati;	c) una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, del richiedente, nonché gli accordi per l'utilizzo di servizi di TIC a noma del ***capo II del*** regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dimostri che tali dispositivi di governance e meccanismi e procedure di controllo siano proporzionati, appropriati, validi e adeguati;

Or. en

Motivazione

Riferimento più preciso al regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) una descrizione delle disposizioni in materia di continuità operativa, tra cui l'individuazione chiara delle operazioni critiche, politica e piani di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e di ripristino relativi alle TIC efficaci nonché una procedura per testare periodicamente e riesaminare l'adeguatezza e l'efficacia di tali piani a norma del regolamento (UE) 2022/2554;	e) una descrizione delle disposizioni in materia di continuità operativa, tra cui l'individuazione chiara delle operazioni critiche, politica e piani di continuità operativa delle TIC e piani di risposta e di ripristino relativi alle TIC efficaci nonché una procedura per testare periodicamente e riesaminare l'adeguatezza e l'efficacia di tali piani a norma del ***capo II del*** regolamento (UE) 2022/2554;

Or. en

Motivazione

Riferimento più preciso al regolamento sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) l'indirizzo della sede amministrativa del richiedente;	j) l'indirizzo della sede amministrativa del richiedente ***e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI)***;

Or. en

Motivazione

L'identificativo della persona giuridica (LEI) di cui alla norma ISO 17442, in quanto globale, facilmente disponibile e leggibile meccanicamente, rappresenterebbe un modo efficace per contribuire a verificare l'identità di qualsiasi prestatore di servizi di informazione finanziaria richiedente che desideri accedere ai dati dei clienti nel quadro del regolamento sull'accesso ai dati finanziari.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di informazione finanziaria sono titolari di un'assicurazione per responsabilità civile professionale che copre i territori in cui ***accedono ai dati***, o di un'altra garanzia analoga, e garantiscono quanto segue:	I prestatori di servizi di informazione finanziaria sono titolari di un'assicurazione per responsabilità civile professionale che copre i territori in cui ***offrono servizi di informazione finanziaria***, o di un'altra garanzia analoga ***in materia di responsabilità***, e garantiscono quanto segue:

Or. en

Motivazione

A titolo di chiarimento.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la capacità di coprire la loro responsabilità derivante dall'accesso non autorizzato o fraudolento ai dati o dall'uso non autorizzato o fraudolento degli stessi;	a) la capacità di coprire la loro responsabilità derivante ***dalla negligenza professionale,*** dall'accesso non autorizzato o fraudolento ai dati o dall'uso non autorizzato o fraudolento degli stessi;

Or. en

Motivazione

Si propone che la negligenza professionale sia coperta dall'assicurazione per responsabilità civile professionale o da un'altra copertura analoga.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In alternativa al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile professionale o di un'altra garanzia analoga, come previsto al primo comma, l'impresa di cui al comma precedente detiene un capitale iniziale di 50 000 EUR, che ***può essere sostituito*** da un'assicurazione per responsabilità civile professionale o da un'altra garanzia analoga dopo l'inizio della sua attività di prestatore di servizi di informazione finanziaria***, senza indebito ritardo***.	In alternativa al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile professionale o di un'altra garanzia analoga, come previsto al primo comma, l'impresa di cui al comma precedente detiene un capitale iniziale di 50 000 EUR, che ***è sostituito senza indebito ritardo*** da un'assicurazione per responsabilità civile professionale o da un'altra garanzia analoga ***in materia di responsabilità*** dopo l'inizio della sua attività di prestatore di servizi di informazione finanziaria.

Or. en

Motivazione

Data l'importanza di un'adeguata copertura assicurativa, dovrebbe essere obbligatorio stipulare un'assicurazione per responsabilità civile professionale o una garanzia analoga.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati a norma dell'articolo 14 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Sembra opportuno indicare esplicitamente che un prestatore di servizi di informazione finanziaria deve sempre rispettare le condizioni per la sua autorizzazione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le informazioni da fornire all'autorità competente nella domanda di autorizzazione dei prestatori di servizi di informazione finanziaria, comprese le prescrizioni di cui al paragrafo ***1***, lettere da a) a ***l***);	a) le informazioni da fornire all'autorità competente nella domanda di autorizzazione dei prestatori di servizi di informazione finanziaria, comprese le prescrizioni di cui al paragrafo ***2***, lettere da a) a ***k***);

Or. en

Motivazione

Correzione di un riferimento errato. Si tratta del paragrafo 2, in cui non è presente la lettera l).

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) in cosa consiste una garanzia analoga, di cui al paragrafo ***2***, che dovrebbe essere intercambiabile con un'assicurazione per responsabilità civile professionale;	c) in cosa consiste una garanzia analoga, di cui al paragrafo ***3***, che dovrebbe essere intercambiabile con un'assicurazione per responsabilità civile professionale;

Or. en

Motivazione

Correzione di un riferimento errato.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'elaborare tali norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto di quanto segue:	Nell'elaborare tali ***progetti di*** norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto di quanto segue:

Or. en

Motivazione

Maggiore precisione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/***2015***.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/***2010***.

Or. en

Motivazione

Correzione di un riferimento errato.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualsiasi impresa designata come gatekeeper ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è ammissibile all'autorizzazione come fornitore di servizi di informazione finanziaria a norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Si propone di impedire ai gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali di accedere ai dati di cui al regolamento sull'accesso ai dati finanziari. La formulazione si ispira all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui dati (nella versione adottata e di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 13	***soppresso***
Rappresentanti legali	
1. I prestatori di servizi di informazione finanziaria che non sono stabiliti nell'Unione ma che richiedono l'accesso ai dati finanziari nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante	

legale in uno degli Stati membri da cui il prestatore di servizi di informazione finanziaria intende accedere ai dati finanziari.

2. I prestatori di servizi di informazione finanziaria incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da referenti, in aggiunta o in sostituzione del prestatore di servizi di informazione finanziaria, per le autorità competenti per quanto riguarda tutte le questioni necessarie per la ricezione, il rispetto e l'applicazione del presente regolamento. I prestatori di servizi di informazione finanziaria conferiscono al loro rappresentate legale i poteri e le risorse necessari per consentire loro di collaborare con le autorità competenti e di garantire il rispetto delle loro decisioni.

3. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve la responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi di informazione finanziaria.

4. I prestatori di servizi di informazione finanziaria notificano il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale all'autorità competente nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate.

5. La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non equivale a uno stabilimento nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità, di non compromettere la vigilanza efficace di questi nuovi attori e di proteggere i clienti contro eventuali utilizzi impropri dei loro dati, si propone

di eliminare la possibilità per le imprese che non sono stabilite nell'UE di beneficiare di un'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria. I prestatori di paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati a svolgere attività se non dispongono di un'apposita licenza in un determinato Stato membro. Tale possibilità non esiste neppure nell'ambito della PSD2, ad esempio per i prestatori di servizi di informazione sui conti, e pertanto darebbe luogo a una discriminazione tra i prestatori di servizi di informazione finanziaria e i prestatori di servizi di informazione sui conti.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione se le informazioni e le prove a corredo della domanda sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo ***11***, paragrafi 1 e 2. Prima di concedere un'autorizzazione, l'autorità competente può, se del caso, consultare altre autorità pubbliche pertinenti.	1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione se le informazioni e le prove a corredo della domanda sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo ***12***, paragrafi 1 e 2 ***e se, dopo la verifica della domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva positiva***. Prima di concedere un'autorizzazione, l'autorità competente può, se del caso, consultare altre autorità pubbliche pertinenti***, comprese le autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2016/679***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa seguito a un suggerimento formulato dal GEPD nel suo parere (punto 49). Date le prevedibili implicazioni in materia di protezione dei dati, sembra opportuno fare esplicito riferimento alle autorità di controllo ai sensi del GDPR. Si introduce inoltre un maggiore allineamento alla direttiva PSD2/proposta di PSD3 e la correzione di un riferimento (articolo 12 anziché articolo 11).

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità competente autorizza un prestatore di servizi di informazione finanziaria di un paese terzo purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) il prestatore di servizi di informazione finanziaria del paese terzo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui agli articoli 12 e 16;	
b) il prestatore di servizi di informazione finanziaria del paese terzo ha designato un rappresentante legale a norma dell'articolo 13;	
c) se il prestatore di servizi di informazione finanziaria di un paese terzo è soggetto a vigilanza, l'autorità competente si adopera per concludere un adeguato accordo di cooperazione con la pertinente autorità competente del paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni;	
d) il paese terzo in cui è stabilito il prestatore di servizi di informazione finanziaria non è inserito nell'elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali ai sensi della pertinente politica dell'Unione o delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze in conformità del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione[44].	
[44] Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.	

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire condizioni di parità, di non compromettere la vigilanza efficace di questi nuovi attori e di proteggere i clienti contro eventuali utilizzi impropri dei loro dati, si propone di eliminare la possibilità per le imprese che non sono stabilite nell'UE di beneficiare di un'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria. I prestatori di paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati a svolgere attività se non dispongono di un'apposita licenza in un determinato Stato membro. Tale possibilità non esiste neppure nell'ambito della PSD2, ad esempio per i prestatori di servizi di informazione sui conti, e pertanto darebbe luogo a una discriminazione tra i prestatori di servizi di informazione finanziaria e i prestatori di servizi di informazione sui conti.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'autorità competente concede un'autorizzazione solo se ha accertato che i dispositivi di governance del prestatore di servizi di informazione finanziaria dimostrano che intende svolgere attività commerciali sostanziali nello Stato membro in cui ha la sede legale.

Or. en

Motivazione

I prestatori di servizi di informazione finanziaria dovrebbero essere stabiliti nell'UE, con sede legale in uno Stato membro in cui svolgono o intendono svolgere attività commerciali sostanziali. Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità a tali requisiti durante la procedura di autorizzazione.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Entro tre mesi dal ricevimento della domanda oppure, se questa è incompleta,*** entro tre mesi dal ricevimento	6. Entro tre mesi dal ricevimento di ***una domanda completa***, l'autorità competente comunica al richiedente se

di ***tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione***, l'autorità competente comunica al richiedente se l'autorizzazione è concessa o respinta. L'autorità competente fornisce le motivazioni dell'eventuale diniego di autorizzazione.	l'autorizzazione è concessa o respinta. L'autorità competente fornisce le motivazioni dell'eventuale diniego di autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere possibile ottenere l'autorizzazione sulla base di una domanda incompleta. Il periodo di tre mesi dovrebbe iniziare solo dopo che le autorità nazionali competenti hanno ricevuto tutte le informazioni (quindi una domanda completa).

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi, ***rinuncia espressamente all'***autorizzazione o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi;	a) non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi, ***chiede all'autorità competente di ritirare l'***autorizzazione o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi;

Or. en

Motivazione

Formulazione più precisa.

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione o non informa l'autorità competente di importanti cambiamenti a	c) non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione o non informa l'autorità competente di importanti cambiamenti a

tale riguardo;	tale riguardo; ***oppure***

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il rispetto di una delle condizioni è sufficiente.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) costituirebbe un rischio per la protezione dei consumatori ***e*** la sicurezza dei dati.	d) costituirebbe un rischio per la protezione dei consumatori ***o*** la sicurezza dei dati.

Or. en

Motivazione

Un rischio per la protezione dei consumatori o per la sicurezza dei dati dovrebbe essere una condizione sufficiente.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Le autorità europee di vigilanza o l'autorità competente di qualsiasi Stato membro ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro di origine di verificare se il prestatore di servizi di informazione finanziaria soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l'autorizzazione, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.

Or. en

Motivazione

In caso di sospetta non conformità, le autorità europee di vigilanza o le autorità nazionali competenti degli Stati membri ospitanti dovrebbero poter chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine di verificare che un determinato prestatore di servizi di informazione finanziaria sia ancora conforme al regolamento sull'accesso ai dati. La formulazione si ispira all'articolo 64, paragrafo 7, del regolamento sui mercati delle cripto-attività.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati;	a) i prestatori di servizi di informazione finanziaria autorizzati***, compresi il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione, nonché una descrizione dei servizi di informazione finanziaria offerti***;

Or. en

Motivazione

L'inclusione nel registro di maggiori informazioni e una descrizione dei servizi di informazione finanziaria offerti dai prestatori autorizzati migliora la trasparenza e potrebbe contribuire a promuovere il potenziale innovativo della finanza aperta.

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene solo dati resi anonimi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Lo scopo del registro sembra in qualche modo vanificato se contiene solo dati anonimizzati.

Si propone pertanto di sopprimere tale disposizione.

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE e consente di cercare le informazioni elencate e di accedervi con facilità.	3. Il registro è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE e consente di cercare le informazioni elencate e di accedervi con facilità ***e a titolo gratuito***.

Or. en

Motivazione

Allineamento all'articolo 15, paragrafo 2, della PSD2 e all'articolo 18, paragrafo 2, della proposta di PSD3.

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano senza indugio all'ABE le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti a norma dei paragrafi 1 e ***3***. Le autorità competenti sono responsabili dell'esattezza delle informazioni specificate ai paragrafi 1 e 3 e dell'aggiornamento di tali informazioni. Ove tecnicamente possibile, esse trasmettono tali informazioni all'ABE in modo automatizzato.	5. Le autorità competenti degli Stati membri ***in cui i prestatori di servizi di informazione finanziaria sono autorizzati*** comunicano senza indugio***, e ove possibile in modo automatizzato,*** all'ABE le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti a norma dei paragrafi 1 e ***4***. Le autorità competenti sono responsabili dell'esattezza delle informazioni specificate ai paragrafi 1 e 3 e dell'aggiornamento di tali informazioni. Ove tecnicamente possibile, esse trasmettono tali informazioni all'ABE in modo automatizzato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che tale compito dovrebbe essere svolto dalle autorità nazionali competenti "del paese di origine" e, idealmente, in modo automatizzato. Suggerisce inoltre la correzione di un riferimento errato.

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) adotta misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento delle sue attività. A tal fine il prestatore di servizi di informazione finanziaria utilizza sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità delle sue operazioni critiche e dispone di piani di emergenza e di una procedura per verificare e riesaminare periodicamente l'adeguatezza e l'efficienza di tali piani;	b) adotta misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento delle sue attività. A tal fine il prestatore di servizi di informazione finanziaria utilizza sistemi, risorse ***umane e tecniche*** e procedure adeguati e proporzionati per garantire la continuità delle sue operazioni critiche e dispone di piani di emergenza e di una procedura per verificare e riesaminare periodicamente l'adeguatezza e l'efficienza di tali piani;

Or. en

Motivazione

A titolo di chiarimento.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) quando si affida a un terzo per lo svolgimento di funzioni essenziali per l'offerta di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti e per lo svolgimento delle attività in maniera continua e soddisfacente, adotta misure ragionevoli per evitare un indebito rischio operativo aggiuntivo. L'esternalizzazione	c) quando si affida a un terzo per lo svolgimento di funzioni essenziali per l'offerta di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti e per lo svolgimento delle attività in maniera continua e soddisfacente, adotta misure ragionevoli per evitare un indebito rischio operativo aggiuntivo. L'esternalizzazione

di importanti funzioni operative non può essere effettuata in modo tale da pregiudicare sostanzialmente la qualità del controllo interno e la capacità dell'autorità ***di vigilanza*** di monitorare il rispetto di tutti gli obblighi da parte del prestatore di servizi di informazione finanziaria;	di importanti funzioni operative non può essere effettuata in modo tale da pregiudicare sostanzialmente la qualità del controllo interno e la capacità dell'autorità ***competente*** di monitorare il rispetto di tutti gli obblighi da parte del prestatore di servizi di informazione finanziaria;

Or. en

Motivazione

Poiché l'espressione "autorità di vigilanza" non è stata definita, si suggerisce di fare riferimento all'autorità competente.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i suoi amministratori e le persone responsabili della sua gestione nonché le persone responsabili della gestione delle attività di ***accesso ai dati*** del prestatore di servizi di informazione finanziaria soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono conoscenze, competenze ed esperienza adeguate, sia individualmente che collettivamente, per l'esercizio delle loro funzioni;	e) i suoi amministratori e le persone responsabili della sua gestione nonché le persone responsabili della gestione delle attività di ***servizi di informazione finanziaria*** del prestatore di servizi di informazione finanziaria soddisfano i requisiti di onorabilità e possiedono conoscenze, competenze ed esperienza adeguate, sia individualmente che collettivamente, per l'esercizio delle loro funzioni ***in relazione alle le tipologie di dati oggetto del trattamento, agli interessati, ai soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e alle finalità per cui sono comunicati, alle limitazione delle finalità, ai periodo di conservazione e alle operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure volte a garantire un trattamento lecito corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento;***

Or. en

Motivazione

La proposta di sostituire "accesso ai dati" con "servizi di informazione finanziaria" deriva dalla proposta di inserire all'articolo 3 di una definizione di "servizio di informazione finanziaria". Sembra inoltre opportuno allineare più strettamente i requisiti di onorabilità all'articolo 6 del GDPR.

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) istituisce e mantiene procedure efficaci e trasparenti per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito in maniera tempestiva, equa e coerente, compreso un meccanismo di segnalazione che tenga conto degli obblighi di notifica di cui al capo III del regolamento (UE) 2022/2554.	f) istituisce e mantiene procedure efficaci e trasparenti per ***garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati in caso di incidente di sicurezza e per*** monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito in maniera tempestiva, equa e coerente, compreso un meccanismo di segnalazione che tenga conto degli obblighi di notifica di cui al capo III del regolamento (UE) 2022/2554.

Or. en

Motivazione

Si propone di includere un ulteriore requisito di sicurezza per garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati in caso di incidente di sicurezza.

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento. Gli Stati membri comunicano	1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal presente regolamento***, tra cui la vigilanza sui sistemi di accesso ai dati finanziari e la***

tali autorità competenti alla Commissione.	***conformità dei prestatori di servizi di informazione finanziaria al presente regolamento***. Gli Stati membri comunicano tali autorità competenti alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di fare esplicito riferimento alla responsabilità delle autorità competenti di vigilare sui sistemi di accesso ai dati finanziari e alla conformità dei prestatori di servizi di informazione finanziaria al regolamento.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità competenti dispongano delle risorse necessarie, in particolare in termini di personale dedicato, al fine di adempiere ai loro compiti in ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento.	Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità competenti dispongano delle risorse ***umane e tecniche*** necessarie, in particolare in termini di personale dedicato, al fine di adempiere ai loro compiti in ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

A titolo di chiarimento.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e sanzionatori, anche nei casi transfrontalieri, le autorità competenti cooperano efficacemente tra loro e con le	3. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e sanzionatori, anche nei casi transfrontalieri, le autorità competenti cooperano efficacemente tra loro***, con le***

autorità di qualsiasi settore interessato, a seconda dei casi e in conformità del diritto nazionale e dell'Unione, per garantire lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca necessaria per l'applicazione efficace delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative.	***autorità di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2016/679*** e con le autorità di qualsiasi settore interessato, a seconda dei casi e in conformità del diritto nazionale e dell'Unione, per garantire lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca necessaria per l'applicazione efficace delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative.

Or. en

Motivazione

Date le prevedibili implicazioni in materia di protezione dei dati, sembra opportuno fare esplicito riferimento alle autorità di controllo ai sensi del GDPR.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri possono stabilire norme che consentano alle loro autorità competenti di chiudere un'indagine ***relativa*** a una presunta violazione del presente regolamento, a seguito di un accordo transattivo, al fine di porre fine alla presunta violazione e alle sue conseguenze prima dell'avvio di un procedimento sanzionatorio formale.	1. Fatto salvo l'articolo 20, gli Stati membri possono stabilire norme che consentano alle loro autorità competenti di chiudere un'indagine ***o un procedimento sanzionatorio formale relativi*** a una presunta violazione del presente regolamento, a seguito di un accordo transattivo, al fine di porre fine alla presunta violazione e alle sue conseguenze prima dell'avvio di un procedimento sanzionatorio formale ***o per chiudere il procedimento sanzionatorio formale mediante transazione***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tenere conto del fatto che il diritto applicabile non è armonizzato in tutta l'UE.

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) violazioni degli articoli 13 e 16;	d) violazioni degli articoli ***12,*** 13 e 16;

Or. en

Motivazione

Si propone di prevedere sanzioni amministrative anche per le violazioni dell'articolo 12, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di possedere un'assicurazione per responsabilità civile.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione del prestatore di servizi di informazione finanziaria;	a) il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione ***e l'identificativo della persona giuridica (LEI)*** del prestatore di servizi di informazione finanziaria;

Or. en

Motivazione

L'identificativo della persona giuridica (LEI) di cui alla norma ISO 17442, in quanto globale, facilmente disponibile e leggibile meccanicamente, rappresenterebbe un modo efficace per contribuire a verificare l'identità di qualsiasi prestatore di servizi di informazione finanziaria.

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i sistemi di ***condivisione dei*** dati	d) i sistemi di ***accesso ai*** dati

finanziari a cui aderisce.	finanziari a cui aderisce.

Or. en

Motivazione

Formulazione più precisa.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) una descrizione del servizio che intende fornire.

Or. en

Motivazione

Per garantire che le autorità nazionali competenti siano informate dell'accesso dei prestatori di servizi di informazione finanziaria ai dati dei clienti situati in altri Stati membri, si propone di imporre a tali prestatori di trasmettere all'autorità competente dello Stato membro di origine una descrizione dei servizi che intendono fornire. Conformemente al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe poi condividere tale informazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se l'autorità competente di uno Stato membro ospitante ha fondati motivi di ritenere che un prestatore di servizi di informazione finanziaria operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento violi le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda l'utilizzo dei dati dei clienti situati nello Stato membro ospitante, l'autorità competente di tale

Stato membro ospitante ha il potere di sospendere temporaneamente la trasmissione dei dati di tali clienti dai titolari dei dati a tale prestatore di servizi di informazione finanziaria fino a quando l'autorità competente dello Stato membro di origine non abbia adottato le misure necessarie per porre fine alle violazioni.

Or. en

Motivazione

Si propone di rafforzare i poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante qualora la tutela dei consumatori sia pregiudicata dalla condotta scorretta dei prestatori di servizi di informazione finanziaria stabiliti in un altro Stato membro e operanti nello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento. Qualsiasi autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe essere autorizzata a sospendere la trasmissione dei dati dei clienti dai titolari dei dati al prestatore di servizi di informazione finanziaria in questione allo scopo di porre fine alle violazioni del FIDA che arrecano pregiudizio agli interessi dei consumatori nello Stato membro ospitante, in particolare in caso di sospetta frode.

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Entro ... [un anno dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni anno, le autorità europee di vigilanza presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione pubblica annuale congiunta sull'applicazione del presente regolamento.
	La relazione di cui al primo comma contiene almeno i seguenti elementi:
	a) una descrizione degli sviluppi nelle attività dei prestatori di servizi di informazione finanziaria;
	b) una stima dell'eventuale necessità di modificare le misure previste dal

presente regolamento per garantire la tutela dei consumatori e incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi.

Or. en

Motivazione

È importante individuare eventuali rischi in termini di tutela dei consumatori o ostacoli allo sviluppo di nuovi servizi di informazione finanziaria nell'ambito del quadro FIDA con largo anticipo rispetto alla potenziale revisione legislativa. Si propone pertanto di imporre alle autorità europee di vigilanza di elaborare annualmente una relazione congiunta sull'applicazione del regolamento FIDA.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Il 28 giugno 2023 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554 ("FIDA").

La proposta di FIDA intende consentire ai consumatori e alle imprese di controllare più efficacemente l'accesso ai loro dati finanziari al di là dei pagamenti e, in tal modo, di beneficiare di prodotti e servizi finanziari adattati alle loro esigenze tenendo sotto controllo i rischi associati. Ciò rappresenta una transizione da servizi bancari aperti con la PSD2 a una finanza aperta che dovrebbe, tra l'altro, promuovere la trasformazione digitale e accelerare l'adozione di modelli aziendali basati sui dati nel settore finanziario dell'UE.

La strategia in materia di finanza digitale per il 2020 e la comunicazione del 2021 sull'Unione dei mercati dei capitali hanno annunciato l'intenzione della Commissione di ricorrere a una proposta legislativa per promuovere una finanza basata sui dati. In tale contesto, nella sua lettera d'intenti dello Stato dell'Unione del 2022, la Presidente della Commissione von der Leyen ha confermato che l'accesso ai dati nei servizi finanziari è una delle iniziative chiave della Commissione per il 2023.

Le disposizioni principali contenute nel FIDA riguardano:

- il rafforzamento della fiducia dei clienti nella condivisione dei dati;
- l'obbligo per i titolari dei dati di condividere i dati dei clienti con gli utenti dei dati;
- la promozione della standardizzazione dei dati dei clienti e delle interfacce; e
- la promozione dell'attuazione di interfacce di alta qualità per la condivisione dei dati dei clienti.

2. Procedura in seno al Parlamento europeo

La commissione per i problemi economici e monetari (ECON) è stata nominata commissione competente per il merito per l'esame della proposta.

3. Progetto di relazione

Sfruttando la combinazione e l'aggregazione dei dati, la finanza aperta agevola la fornitura di nuovi prodotti e servizi finanziari che possono rispondere meglio alle esigenze dei clienti, ad esempio in ambiti quali la consulenza finanziaria, le assicurazioni o la preparazione alla pensione. Grazie a un'esperienza migliorata, i clienti potranno compiere scelte finanziarie più consapevoli e trarre efficacemente benefici tangibili dal FIDA.

Il relatore accoglie con entusiasmo la proposta di FIDA e ne condivide pienamente l'obiettivo globale e l'orientamento generale. Tuttavia, ritiene che la proposta possa essere migliorata sotto diversi aspetti chiave e suggerisce lievi modifiche intorno ai seguenti assi principali.

- **Rafforzare la fiducia dei clienti**

Il relatore è a favore di un approccio incentrato sul cliente. Per attuare il quadro FIDA in modo sicuro ed efficace, i clienti dovrebbero innanzitutto avere piena fiducia nella sua sicurezza, affidabilità e correttezza. Qualsiasi accesso ai dati finanziari dei clienti dovrebbe tenere in debita considerazione la riservatezza dei dati. Il mantenimento di una solida tutela dei consumatori presuppone tra l'altro solide garanzie, soprattutto per quanto riguarda l'autorizzazione e la responsabilità.

In linea con il parere espresso dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), il relatore circoscrive pertanto più chiaramente le categorie di dati personali che possono essere resi disponibili a norma del FIDA, tenendo conto dei rischi per gli individui i cui dati personali sarebbero consultati e utilizzati. Per prevenire maggiormente i rischi di esclusione finanziaria, il relatore propone anche un divieto esplicito di negare servizi finanziari ai consumatori che non desiderano mettere a disposizione i loro dati attraverso i pannelli di gestione delle autorizzazioni previsti dal FIDA, suggerisce orientamenti di livello 2 più dettagliati per delineare gli usi appropriati dei dati personali e promuove la coerenza tra l'applicazione e l'attuazione del FIDA e del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati.

Ad oggi nessun'altra giurisdizione ha adottato un quadro in materia di finanza aperta tanto ampio quanto il FIDA. In considerazione dell'importanza di garantire la sicurezza dei flussi transfrontalieri di dati a tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei clienti commerciali dell'UE, soprattutto quando i dati hanno una natura altamente sensibile, il relatore propone di escludere la possibilità che le imprese non stabilite nell'UE beneficino di un'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione finanziaria. Per lo stesso motivo il relatore raccomanda inoltre di impedire ai gatekeeper designati a norma del regolamento sui mercati digitali di accedere ai dati nell'ambito del FIDA.

- **Promuovere l'innovazione**

Secondo il parere del relatore, finanza aperta non significa condividere i dati dei clienti, ma consentire a questi ultimi di sbloccare e riutilizzare i propri dati in sicurezza, nel modo che ritengono opportuno e a loro discrezione, così da poter beneficiare di una più ampia scelta di fornitori di servizi mantenendo al contempo piena riservatezza. Al fine di incentrare più chiaramente il quadro FIDA su tale diritto di accesso ai dati per i consumatori e i clienti commerciali, il relatore propone di adattare di conseguenza l'approccio.

Incentivi adeguati sono un prerequisito per promuovere l'adozione da parte del mercato. Le proposte del relatore hanno lo scopo di contribuire a garantire che i titolari dei dati costruiscano e mantengano l'infrastruttura necessaria per mettere a disposizione i dati. In particolare, le disposizioni sul compenso sono maggiormente in linea con l'approccio orientato al mercato previsto dalla normativa sui dati.

- **Migliorare l'interoperabilità e la supervisione**

Il successo a lungo termine del quadro FIDA presuppone un livello minimo di interoperabilità tecnica per i dati e le infrastrutture di accesso ai dati, oltre all'interoperabilità normativa tra i diversi quadri. Il relatore suggerisce una serie di modifiche per promuovere tale interoperabilità, tra cui un maggiore allineamento del FIDA ad altre norme dell'UE quali il GDPR, la normativa sui dati e il regolamento sulla governance dei dati.

È opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo delle autorità europee di vigilanza rispetto a quello delle autorità nazionali competenti, ad esempio imponendo che la valutazione del sistema di accesso ai dati finanziari avvenga a livello europeo. Ciò eviterebbe che le autorità nazionali redigano valutazioni divergenti che potrebbero compromettere la parità di condizioni. Il relatore formula alcune proposte preliminari in tal senso, da elaborare qualora la squadra negoziale del Parlamento ne condivida l'approccio.

4. Consultazione dei portatori di interessi

Sebbene gli emendamenti contenuti nel progetto di relazione rappresentino esclusivamente il parere del relatore, quest'ultimo e la sua équipe sono grati per il contributo ricevuto da diversi portatori di interessi, tra i quali:

- American Express;
- Association for Financial Markets in Europe (AFME);
- Better Finance;
- Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC);
- European Association of Co-operative Banks (EACB);
- European Association of Credit Rating Agencies (EACRA);
- European Association of Paritarian Institutions (AEIP);
- European Banking Federation (EBF);
- European Third Party Providers Association (ETTPA);
- Febelfin;
- Federation of Business Information Services (FEBIS);
- Finance Watch;
- French Banking Federation (FBF);
- German Banking Industry Committee (GBIC);
- German Insurance Association (GDV);
- Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF);
- Hogan Lovells;
- Insurance Europe;
- Klarna;
- Mastercard;
- Pensions Europe;
- Nederlands Verbond van Verzekeraars;
- Nederlandse Pensioenfederatie;
- Visa.

5. Prossimi passi

Il relatore sottolinea che il suo progetto di relazione costituisce solo un punto di partenza per i lavori della commissione ECON sul FIDA. Attende con interesse i contributi dei relatori ombra, che esaminerà con spirito di apertura e un atteggiamento costruttivo.